COMUNE DI COREGLIA LIGURE

DOCUMENTO CONTENENTE LE DETERMINAZIONI COMUNALI

IN MERITO AI PARERI ED ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NONCHE' ALL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE ALLE PRESCRIZIONI REGIONALI CONTENUTE NEL DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE N. 1333 DEL 27/05/2011

E LA SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI CONSEGUENTI MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO PRELIMINARE

	Parere della Regione Liguria Ai sensi dell' art.39 c.1 della L.R.36/1997 D.G.R. n.929 del 29/07/2011 (relazione tecnica prot.12938 del 25.7.2011)	Determinazioni comunali ai sensi dell'art.40 c.1 lett.a) della L.R. 36/1997
	Rilievi:	**Correttivi:**
1	**PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA** Il competente Settore Attività estrattive con parere n. IN/2011/10546 in data 02.05.2011, (allegato 1) ha precisato che: "…omissis…Il Comune di Coreglia Ligure da un lato ha recepito i contenuti dell'art. 2 della l.r. 12/1979, mentre dall'altro ha inserito con l'art. 94.1 delle NdA del PUC, una procedura urbanistico-edilizia non prevista dalla vigente normativa regionale. Si ritiene pertanto che l'art. 94.1, così come proposto sia da modificare e stralciare, precisando che le problematiche e le criticità che il comune di Coreglia Ligure vuole gestire possano essere evidenziate nelle osservazioni che lo stesso comune può rendere ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/2001, nell'ambito delle singole istruttorie relative alla approvazione dei programmi di coltivazione".	E' stato modificato l'art. 94.1 delle norme di conformità stralciando il riferimento alla procedura urbanistico-edilizia relativa al progetto unitario di urbanizzazione d'ambito.
2	**PIANO DI BACINO del TORRENTE LAVAGNA** A tale riguardo si rimanda integralmente a quanto evidenziato nella sezione "Aspetti geologici ed idraulici generali" delle valutazioni confluite nella procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.lgs 152/2006 di cui al Decreto n 1333 in data 27.05.2011 del competente Dipartimento Ambiente	Vedi successivo punto 38.
3	**PTCP** ….Alla luce di quanto sopra, si rimette alla C.A., nelle more della stesura del progetto definitivo del PUC, di chiarire se ritenga di procedere alla modifica del piano paesistico al fine di rendere lo stesso maggiormente aderente all'assetto urbanistico definito dal progetto preliminare del PUC nei casi di seguito indicati: 1. località Pian dei Manzi, riclassificazione delle porzioni comprese nell'ambito di riqualificazione "AR TR ID" da "IS MO B" a "ID MA" e della porzione dell'adiacente ambito di riqualificazione "AR TR IS" da "IS MO B" a "IS MA" in analogia e coerenza con le aree contermini (aree a cui è attribuita la stessa potenzialità edificatoria e l'analoga finalità di presidio ambientale che ricadono in regime "IS MA" dell'assetto insediativo del PTCP), 2. località Coreglia Ligure, riclassificazione delle porzioni ricadenti nell'ambito di "AR TR IS - riqualificazione del territorio rurale in contesto di insediamenti sparsi presidio ambientale ed attività agro-pastorali" da "ID CO" a "IS MA".	La Civica Amministrazione non ritiene di procedere alla modifica del piano paesistico al fine di rendere lo stesso maggiormente aderente all'assetto urbanistico, in quanto la disciplina del Piano Urbanistico Comunale più restrittiva rispetto alla classificazione del PTCP, garantisce comunque il perseguimento dell'obiettivo del Mantenimento dell'Assetto insediativo dei luoghi. Quanto sopra anche in ragione dell'aggravio procedurale che ciò comporterebbe, senza peraltro opporsi ad una eventuale iniziativa Regionale in tal senso.
4	**AR-TE ARO-TE**	

	Al fine di perseguire la tutela e la conservazione dei caratteri tipologici ed architettonici peculiari del costruito storico locale, è necessario che gli interventi di demolizione e ricostruzione siano ammessi solo se debitamente individuati, posto che di norma nei ridetti ambiti (ex zone "A" del D.M. 1444/1968) sono ammissibili solo il restauro e/o la ristrutturazione dell' esistente con possibilità di ampliamento non eccedenti il 10% della SA esistente e limitatamente a ragioni igienico/sanitarie. La disciplina degli <u>ambiti "ARO TE"</u> che prevede interventi sul patrimonio esistente (art 11-21) ma anche interventi di nuova costruzione, in applicazione dei meccanismi di trasferibilità e di cessione dell' edificabilità previsti dal disciplina di Piano, determina esiti non del tutto certi. Si ritiene pertanto necessario che vengano definite, nella stesura del progetto definitivo del PUC, per ogni ambito "ARO-TE", le relative possibilità di intervento e le soglie in termini di sup.ag. max derivanti dalle modalità alternative di acquisizione degli indici edificatori (es. "edificabilità integrativa, art. 72 NdA, ecc).	Si osserva che l'impostazione del Piano è stata quella di porre in evidenza gli elementi da salvaguardare affinchè, da un lato sia ridotta la discrezionalità amministrativa in sede di valutazione degli interventi e, dall'altro i soggetti interessati all'esecuzione di opere edilizie, sappiano con certezza ciò che non può essere oggetto di alterazione ed eliminazione. Secondo questa logica, anche alla luce della relativa rilevanza del patrimonio edilizio esistente, il Piano non ha voluto porre ulteriori vincoli di conservazione sulle costruzioni che non rientrano nel repertorio di cui all'Art. 106 (norma vincolante ai sensi dell'art. 109), che contiene il dettagliato e semplificato repertorio degli elementi tipologici e costruttivi da salvaguardare, di talchè sarebbe del tutto superflua la ricognizione degli edifici che possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, atteso che, ribadendo l'esclusione di quelli rientranti nel ridetto Art. 106, tutti gli altri possono essere oggetto di siffatto intervento, peraltro concretamente applicabile soltanto a un novero ridotto di costruzioni fatiscenti e prive di valori storici e costruttivi. Si evidenzia che gli ambiti ARO TE sono stati individuati laddove sono presenti limitate porosità del tessuto edificato in cui è ammesso un contenuto completamento edilizio, nel rispetto dei criteri paesistici relativi alla collocazione sul terreno, allineamenti e sbancamenti di cui all'art. 89.3, per cui non si ritiene necessario stabilire soglie massime di edificabilità.
5	**AR TR ID** - la disciplina di zona deve essere implementata introducendo regole di carattere paesistico volte ad evitare possibili concentrazioni edilizie, - Le previsioni di nuova costruzione, inerenti gli ambiti "AR TR ID" gravanti su Coreglia Capoluogo (schede da n. 1 a n. 6 Norme Conformità) sono subordinate ad una più approfondita verifica delle condizioni e delle caratteristiche localizzative (fasce lungo strada di limitata profondità, accentuata acclività, estesa copertura boschiva, criticità dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, ecc) ed eventualmente da ridefinire (perimetrazione ambiti e relative potenzialità edificatorie), - Deve essere rettificato, nell'ambito della disciplina delle NdA, art. 90.3, il riferimento errato all'art. 93.3 in luogo dell'art. 20.3,	L'impostazione adottata per la disciplina paesistica puntuale del P.U.C., strettamente integrata nelle norme urbanistiche e prescrittiva solo con riferimento alla conservazione dei caratteri di pregio dell'edificato, è finalizzata a consentire una maggiore flessibilità in fase attuativa pur nella salvaguardia dei valori architettonici e paesistici che connotano il territorio. La disciplina paesistica è stata comunque integrata all'art.103 con un approfondimento relativo alla tipologia e criteri aggregativi del tessuto edificato, cui la disciplina dei singoli Ambiti deve fare riferimento per gli interventi di

		nuova edificazione, al fine di garantire lo sviluppo del tessuto edilizio in coerenza con i caratteri paesistici presenti. Inoltre la Struttura del P.U.C. è stata ulteriormente verificata e resa coerente con le caratteristiche dei luoghi. In particolare sono stati ridefiniti gli ambiti AR TR ID escludendo quelle porzioni con criticità localizzative, morfologiche o idrogeologiche (su terreno eccessivamente acclive o in prossimità dello sviluppo di tornanti): - AR TR ID scheda 1 ridotta per la presenza del bosco - AR TR ID scheda 3 ridotta eliminando la porzione ricadente in frana quiesciente - AR TR ID scheda 4 ridotta eliminando la porzione ricadente in frana quiescente, le porzioni nel tornante e quelle più acclivi - AR TR ID scheda 5 ridotta eliminando le porzioni più acclivi Infine è stato rettificato, nell'ambito della disciplina delle NdA, art. 90.3, il riferimento errato all'art. 93.3 in luogo dell'art. 20.
6	**AR PdC** Le esigenze di trasformazione della Piana e la necessità di definire e garantire contestualmente alle trasformazioni insediative, sia l'adeguamento infrastrutturale che il superamento delle criticità idrauliche (vedi parere Assetto del Territorio nota n IN/2011/10412 in data 8.04.2011 – allegato 2), rende necessaria una complessiva revisione dello SOU ad oggi redatto ed un maggiore approfondimento dello stesso, attraverso la stesura, per ciascuno dei n. 6 Settori di intervento, dei relativi schemi di assetto viabilistico, di struttura insediativa con l'indicazione dei relativi parametri edificatori e la verifica della conseguente configurazione insediativa che tenga conto per i differenti Settori dei modelli insediativi ricorrenti oltrechè dell'individuazione delle aree di rispetto tra funzioni residenziali e più propriamente produttive. Premesso quanto sopra si ritiene nello specifico necessaria la revisione della disciplina dei Settori come di seguito:	Le previsioni trasformative che l'ambito AR PdC ammette sono finalizzate proprio al superamento delle criticità idrauliche (in particolare nel settore 5 la cui disciplina incentiva la demolizione e la ricollocazione dei volumi esistenti in fascia gialla di PdB e nell'ambito relativo al corridoio ecologico lungo il fiume) e condizionate alla soluzione delle problematiche infrastrutturali (vedi tav.10 della struttura) connesse alla viabilità carrabile di attraversamento mediante l'attuazione con permesso convenzionato. Non si ritiene di dover introdurre ulteriori previsioni infrastrutturali, in quanto i singoli settori, vista l'entità delle previsioni, necessiteranno esclusivamente di ridotti tramiti di accesso privati. Nello specifico la disciplina dei Settori è stata revisionata nei seguenti termini:

7	- Settore 3 Posto che le scelte della C.A. sono indirizzate sostanzialmente a confermare e riproporre l'assetto funzionale (destinazioni d'uso) già previsto per la zona dal vigente P.d.F, si rileva che i parametri edificatori previsti per le varie destinazioni d'uso eccedono i limiti edificatori a suo tempo stabiliti dal PdF in rapporto allo stesso ambito "IS-MA". Si ritiene pertanto necessaria la revisione del limite di edificabilità imposto dal P.P. di PUC per il settore in coerenza con il ridetto regime "IS-MA", attraverso la riduzione del limite di superficie coperta max realizzabile (n 2/3 nuovi fabbricati al massimo) ed il contenimento delle altezze in analogia ai fabbricati circostanti (mt. 6,00/6,50),	- Settore 3: il perimetro dell'ambito è stato modificato in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di non assoggettabilità del Piano alla VAS (vedi punto 33), pur essendo rimasta pressoché invariata la consistenza superficiaria; all'art. 92.5 è stato introdotto il limite max realizzabile di n 3 nuovi fabbricati ed il contenimento delle altezze in analogia ai fabbricati circostanti (mt. 6,50),
8	- Settore 4 La potenzialità edificatoria prevista dal Piano è IUI = 0,025 mq/mq una Sa min.=100 mq per il residenziale, IUI = 0,03 mq/mq una Sa min.=150 mq per artigianale-commerciale, applicata a lotti minimi di 5000 mq riducibili a 2500, determina non solo una modifica delle attuali caratteristiche intrinseche dei ridetti ambiti territoriali, ma anche una possibile saturazione degli stessi a livello insediativo, non coerente con l'obiettivo perseguito dalla disciplina di livello locale del PTCP (IS MA – mantenimento dell'attuale rapporto tra insediamenti ed aree libere). Pertanto, non ravvisandosi elementi tali da giustificare il ricorso alla variante al PTCP, ritenendosi corretto e coerente con le caratteristiche dei luoghi il regime attribuito a tali ambiti dal piano paesistico, si ritiene necessario ridurre complessivamente l'edificabilità massima del Settore a n. 6 fabbricati tra destinazioni residenziali e produttive.	Settore 4 : è stata ridotta la superficie territoriale e limitata l'edificabilità massima del Settore aggiungendo alle soglie di S.A massima insediabile già imposte dalla disciplina del settore, anche il limite del numero di n. 6 fabbricati massimi realizzabili complessivamente tra destinazioni residenziali e produttive.
9	- **Settore 4*** L'individuazione di un'area per installazioni temporanee da realizzarsi quale alternativa delle previsioni del Settore 4 rappresenta, nell'ambito dell'incerto scenario economico attuale, certamente un'alternativa di sviluppo apprezzabile, che tuttavia necessita di una revisione e di una riconfigurazione. Si ritiene necessario in particolare che, in coerenza con lo stato dei luoghi e con il mantenimento del congruo equilibrio tra funzioni e caratteristiche insediative venga privilegiata, in via prioritaria, la destinazione delle strutture temporanee a servizio delle attività didattiche, ludico–sportive a cui è destinato il Settore 1* (corridoio ecologico) ed a promozione delle attività correlate all'agricoltura (manifestazioni, fiere, mostre artigianali e dei prodotti locali, strutture a serra,ecc), procedendo ad un'accurata verifica e conseguente esclusione delle attività più prettamente artigianali e produttive per il cui sviluppo è già individuato il Settore 5 e che più difficilmente si riescono a coniugare con il concetto di temporaneità. Con tale finalità è necessario integrare la disciplina normativa attraverso l'introduzione di parametri di Superficie Agibile massima per l'edificio di "spina servizi" che non potrà superare i 200 mq ed il Rc (rapporto di copertura) delle strutture temporanee non dovrà superare il 20% della superficie afferente il Settore. Le altezze e le dimensioni delle strutture temporanee dovranno essere contenute nell'ambito dell'altezza massima del fabbricato a servizi, l'area attrezzata non potrà superare il 20% della superficie afferente il Settore e l'area impermeabilizzata dovrà essere circoscritta esclusivamente alla superficie occupata dalle strutture temporanee. Si rileva inoltre la	- Settore 4* Le destinazioni d'uso ammesse sono state riviste selezionando quelle più opportune secondo le indicazioni fornite; e' stata inoltre imposta una Superficie Agibile massima per l'edificio di "spina servizi", pari a 200 mq. E' stata inoltre ridotta al 20% la superficie dell'area attrezzata, e circoscritta l'area impermeabilizzata alla superficie occupata dalle strutture temporanee; si evidenzia, invece, che il Rapporto di Copertura era già impostato al 15% della superficie afferente il Settore. Anche l'altezza massima delle strutture temporanee, riportata all'art. 92.6.3 pari a 7m era già inferiore a quella dell'edificio spina servizi, pari a 9m. - Sono stati verificati i parametri riportati nelle NdA, nella tav. 6 e 8 della Struttura.

	necessità di rendere coerenti i parametri riportati nelle NdA, nella tav. 6 e 8 della Struttura.	
10	- **Settore 5** ….. Pertanto, mentre da un lato si ritiene corretta l'imposizione del limite max di 500 mq per la superficie coperta dei nuovi interventi edificatori, ricadenti nella porzione di Settore classificata IS MA, garanzia peraltro della compatibilità della previsione con il vigente regime paesistico, dall'altro si evidenzia la necessità di una ricalibrazione dell'insediabilità complessiva del Settore come di seguito. - Il limite di sup. cop. Max indicato per la porzione IS MA (500 mq) deve essere esaustivo delle potenzialità edificatorie di tale porzione d'area. - Non si ritiene possibile, a fronte di quanto evidenziato al punto precedente, il trasferimento nella porzione IS MA del Settore dei fabbricati soggetti a demolizione e ricostruzione, - Posto che la demolizione e ricostruzione in altro sito dei fabbricati ricadenti a ridosso delle sponde fluviali con incremento del volume fino al 20% è necessario che l'intervento venga effettuato nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi del Settore (Rc, lotto minimo, ecc). - si ritiene necessario che, nell'ambito di un più approfondito sviluppo dello SOU redatto a corredo del P.P. del PUC, venga verificata la congruenza della superficie coperta max ammessa per la porzione ricadente in regime "IS MOB" del PTCP, rispetto alle aree effettivamente disponibili o liberabili in modo che risulti garantita la coerenza con gli obiettivi della disciplina paesistica. Nello specifico il rapporto di copertura massimo complessivo (ad oggi 7500 mq) dovrà essere inteso quale tetto massimo dell'intero Settore (somma Rc esistente e Rc nuova costruzione). Infatti sulla base alle attuali previsioni, se il Rc massimo complessivo venisse solo riferito alle nuove costruzioni, si avrebbe come risultato finale una densità edilizia incompatibile con il ridetto regime IS MOB del PTCP. - Al fine di perseguire un corretto inserimento paesistico dei nuovi volumi ed una adeguata sistemazione delle aree occorre inoltre un' integrazione della disciplina di livello puntuale nei termini sotto indicati. ▪ lungo il perimetro dei lotti devono essere previste adeguate schermature arboree (soprattutto sui lati soggetti a visuali da siti accessibili) da realizzare con essenze autoctone di dimensione e con densità adeguate, ▪ per i manufatti produttivi devono essere utilizzate strutture tradizionali piuttosto che prefabbricate, curando anche la qualità tipologica e architettonica degli edifici (copertura, serramenti….), ▪ una particolare attenzione nella disposizione dei fabbricati rispetto alle preesistenze e rispetto alla pista ciclo-pedonale ed alla zona golenale,	Settore 5 – La porzione ricadente in ambito IS MA è stata esclusa dal trasferimento dei fabbricati soggetti a demolizione e ricostruzione. Con riferimento a tale intervento si sottolinea che l'obiettivo prioritario alla base della norma è quello di favorire la ricostituzione di una fascia di rispetto e di salvaguardia dell'ambito fluviale; tale scelta si allinea alle politiche emanate da numerosi atti di programmazione e pianificazione provinciali e regionali in tema di corridoi ecologici. Posto quanto sopra si è ritenuto che l'ambito migliore per la ricostruzione di tali volumi fosse lo stesso settore 5, caratterizzato da una connotazione produttiva consolidata e da una classificazione paesistica che ammette la costituzione di un tessuto insediativo maggiormente strutturato; pare inoltre essenziale, al fine di incentivare l'auspicabile attuazione di tale intervento, certamente oneroso per le attività coinvolte, attribuire allo stesso una forma di premialità, talchè non si ritiene accettabile assoggettare l'intervento a tutti i parametri stabiliti per gli altri interventi. **L'intervento di demolizione e ricostruzione dei fabbricati ricadenti nel settore 1* è stato, tuttavia, soggetto al rispetto del rapporto di copertura, come di seguito ridotto, consentendo una altezza massima superiore, pari a 10 m**. L'indicazione contenuta sulle tavole del SOU circa la superficie massima complessiva non ha carattere prescrittivo, ma è meramente finalizzata a descrivere sinteticamente l'esito delle impostazioni normative ed è stata quindi eliminata onde evitare confusione in fase applicativa. Si evidenzia in particolare che limitare il settore a un tetto massimo di 7.500 mq di superficie coperta, comprensiva dei fabbricati esistenti, significa azzerare la potenzialità edificatoria delle aree ancora disponibili, confermata dal vigente regime di PTCP; si sottolinea infatti che **la sola superficie coperta esistente**, relativa alla funzione produttiva, **è pari a circa 7.730 mq**. In parziale accoglimento dell'osservazione il **Rapporto di Copertura** del Settore viene **ridotto al 25%** del lotto, senza l'imposizione, per la sola porzione del settore ricadente in IS MO B, di soglie massime di edificabilità.

		Tale modifica, associata alla riperimetrazione del settore per esclusione della porzione ricadente in fascia B (inserita nel corridoio ecologico), comporta una riduzione del 25% dei nuovi addetti, da 70 a 53. **Le prescrizioni paesistiche del settore sono state in parte integrate secondo le indicazioni fornite.**
11	- **Settore 6** La proposta di piano prefigura il completamento dell'insediamento residenziale ad oggi esistente nella Piana, nelle parti a valle e a monte dell'infrastruttura stradale, su aree poste in adiacenza al ponte sul torrente Lavagna. Si ritiene in linea generale condivisibile e peraltro coerente con gli obiettivi della disciplina paesistica di livello locale la prefigurazione di un'assetto maggiormente strutturato dell'area, pur rilevando la necessità di una revisione dei parametri urbanistico-edilizi previsti al fine di un contenimento dell'edificazione prevista ad un massimo di n. 4/5 fabbricati e dell'altezza prevista da 9,00 mt. a 6,00 mt. (alla gronda)	Settore 6 – La disciplina del settore è stata adeguata alle indicazioni fornite, imponendo un numero massimo di nuovi edifici e riducendo l'altezza massima.
12	**AR TR IS** Dal momento che l'attuale regime paesistico (IS MA) risulta ad oggi corrispondente alla "fotografia" ed alla lettura dei luoghi, si ritiene peraltro necessario, ai fini di contenere l'incidenza degli interventi di nuova edificazione soprattutto negli ambiti territoriale di versante (ambiti AR TR IS in prossimità di Coreglia capoluogo, Dezerega, Canevale, ecc) ridurre la potenzialità edificatoria di zona ad un massimo di 0,01 mq/mq. Per quanto concerne gli ambiti di versante è infatti necessario che venga preservato il carattere di estrema rarefazione dell'insediamento sia attraverso l'inserimento di indici edificatori più contenuti rispetto a quelli previsti dal progetto preliminare del PUC che attraverso l'introduzione di parametri di distanza tra i fabbricati o di superficie minima dei lotti che consentano la salvaguardia delle caratteristiche connotative delle varie strutture insediative e del rapporto delle stesse con il relativo contesto territoriale (andamento morfologico terreno, aree terrazzate, aree boscate, coltivi, ecc) Nella redazione del progetto definitivo di PUC, si rende inoltre necessario adeguare la disciplina di livello puntuale con l' individuazione delle tipologie ricorrenti al fine di garantire il più possibile un coerente inserimento dei fabbricati rispetto alla morfologia del terreno ed all'accessibilità (la maggior parte del territorio ricade infatti in aree estremamente acclivi) oltrechè il mantenimento delle caratteristiche costruttive e dei materiali tradizionali (sono da escludere materiali prefabbricati, ecc)	L'art. 98 delle Norme di Conformità relativo alla viabilità privata limita la lunghezza delle rampe di accesso alle nuove costruzioni a 100m dalla viabilità principale, talchè gli interventi di nuova costruzione in ambito AR TR (individuato prevalentemente sulle aree IS MA del PTCP) i nuovi edifici dovranno essere collocati nei pressi della viabilità pubblica esistente, limitando quindi la compromissione del territorio di versante. Inoltre considerato che le effettive attuazioni di Piano saranno verosimilmente assai limitate e per incentivare il presidio del territorio non si ritiene di dover ridurre la potenzialità edificatoria dell'ambito AR TR ne si ritiene che lo stesso produca effetti significativi ai fini ambientali, anzi tramite lo strumento del convenzionamento dovrebbe proprio essere quell'ambito deputato alla salvaguardia delle caratteristiche insediative presenti nei versanti. Inoltre e a maggior tutela, la disciplina paesistica è stata integrata all'art.103 con un approfondimento relativo alla tipologia e criteri aggregativi del tessuto edificato, cui la disciplina dei singoli Ambiti deve fare riferimento per gli interventi di nuova edificazione, al fine di garantire lo sviluppo del tessuto edilizio in coerenza con i caratteri paesistici presenti.

13	**AC TNI** Si condivide la finalità di salvaguardia e valorizzazione ambientale perseguita dal PUC per tali ambiti e si ritiene peraltro necessario che nella stesura del progetto definitivo (disciplina di zona) venga posta una specifica attenzione al potenziamento delle attività connesse all'agriturismo ed alla fruizione del territorio (rifugi, aree sosta, punti appoggio per campeggio libero, ecc), al recupero degli edifici esistenti ed allo sviluppo delle attività economiche connesse all'agricoltura (commercializzazione prodotti locali) anche tramite l'introduzione di opportune "forme di premialità". Per quanto concerne poi la possibilità di realizzare interventi di nuova edificazione ad uso abitativo e agricolo-produttivo in zone agricole classificate ANIMA dal vigente PTCP si fa necessariamente rimando alle linee interpretative fornite dallo scrivente dipartimento e dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali (documento congiunto per l'applicazione del PTCP). Detto documento, evidenzia infatti per le zone ANI MA la possibilità di interventi edificatori, ma solo laddove finalizzati all'indispensabile presenza del conduttore (stalle, ovili, manufatti per il ricovero degli attrezzi e del bestiame). Si rileva la necessità inoltre di un approfondimento della normativa di livello puntuale provvedendo ad escludere materiali non appartenenti alla tradizione locale (canalone coibentato, ecc) e introducendo cautele per la conservazione tipologica e dimensionale dei manufatti.	E' stato effettuato un approfondimento sulla coltivazione del castagneto presente in particolare nella zona sopra il rio di Canevale e la presenza di essicatoi abbandonati, ove in corso il progetto europeo Robin Woodplus. Alla luce di quanto sopra ed al fine del recupero degli edifici esistenti ed allo sviluppo delle attività economiche connesse alla coltivazione del castagneto da frutto, sono state integrate le norme di conformità agli artt. 95.2 (AC TNI) e 98 (Strade forestali), nonché è stato effettuato il richiesto approfondimento della normativa di livello puntuale all'art. 101, con l'esemplificazione dei manufatti da salvaguardare.
14	**AR TR S** Nel condividere le scelte pianificatorie effettuate nel P.P. del PUC, si rileva la necessità che il progetto definitivo di Piano specifichi opere ed azioni effettivamente in grado di attivare la riqualificazione dei siti compromessi dall' attività di cava/discariche di ardesia in coerenza con la classificazione paesistica quale ambito non insediato ANIMA del PTCP	L'art. 93 delle Norme di Conformità già specifica l'ammissibilità, quali opere finalizzate alla riqualificazione dei siti compromessi dall' attività di cava/discariche di ardesia in coerenza con la classificazione paesistica quale ambito non insediato ANIMA del PTCP, di interventi finalizzati alla fruizione dell'ambito fluviale o del territorio rurale (percorsi pedonali, ippici, aree pic-nic), anche in coerenza con l'obiettivo prioritario di favorire la ricostituzione di una fascia di rispetto e di salvaguardia dell'ambito fluviale, scelta in linea con le politiche emanate da numerosi atti di programmazione e pianificazione provinciali e regionali in tema di corridoi ecologici. Inoltre è stato introdotto, sempre all'art. 93, un meccanismo premiante per i soggetti che intendessero farsi carico della riqualificazione dei siti compromessi in termini di un indice di edificabilità aggiuntivo spendibile nell'ambito di presidio AR TR IS.
15	**AR TNI DS** **…**, dovranno essere fatte salve le indicazioni del sovraordinato Piano delle attività di cava con il quale devono essere rese conformi le norme del PUC in esame, come evidenziato dal competente Settore Attività estrattive con parere n. IN/2011/10546 in data 02.05.2011 (rettifiche art. 94.1 delle NdA).	E' stato modificato l'art. 94.1 delle norme di conformità stralciando il riferimento alla procedura urbanistico-edilizia relativa al progetto unitario di urbanizzazione d'ambito (vedi punto 42)

	Parere della Provincia di Genova Ai sensi dell' art.39 c.2 della L.R.36/1997 D.G.P. n. 66 del 10.5.2011 (voto n.644 del 2.05.2011)	Determinazioni comunali ai sensi dell'art.40 c.1 lett.a) della L.R. 36/1997
16	***Validità e coerenza degli elaborati geologici*** *(Estratto dal parere del "Servizio Controllo e Gestione del Territorio").* "Gli elaborati cartografici e testuali relativi al Progetto Preliminare di PUC sono stati esaminati e valutati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei Piani di bacino stralcio e, per gli aspetti metodologici, della circolare della Regione Liguria n° 2077/1988. <u>Validità e corerenza degli elaborati</u>. - La Tavola 1 Vincoli paesaggistici e idrogeologici della descrizione fondativa riporta la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. A tal proposito si evidenzia che con D.G.P. n. 204 del 19/10/2010 è stata adottata una variante sostanziale per il Piano di bacino del torrente Lavagna con la quale i confini delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono stati riperimetrati e vigono in salvaguardia. In sede di predisposizione degli elaborati del PUC definitivo dovrà essere verificata l'approvazione di tali nuovi limiti e nel caso aggiornare la cartografia della suddetta Tavola 1. - Relativamente alla Tavola 4 Carta di zonizzazione si fa presente che l'area C1 nei pressi di Canevale coincide con un'area in frana quiescente del Piano di bacino del Lavagna. Come le altre situazioni analoghe presenti sul territorio comunale (le frane quiescenti di Coreglia Capoluogo e quella ad ovest di Pian dei Manzi), va inserita in classe di suscettivà d'uso limitata C2."	La Tavola 1 Vincoli paesaggistici e idrogeologici della descrizione fondativa riporta la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aggiornata con D.G.P. n. 204 del 19/10/2010 per il Piano di bacino del torrente Lavagna con la quale i confini delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono stati riperimetrati. La "Carta di zonizzazione e suscettività d'uso del territorio" (ex Tav. 4) degli studi geologici a supporto del PUC è stata modificata come richiesto, inserendo l'area in frana quiescente nei pressi di Canevale nella classe di suscettività C2 "area con suscettività d'uso limitata"
17	**Obiettivi del Piano** In linea generale, è da riscontrarsi che gli *obiettivi* posti dalla Civica Amministrazione a fondamento del progetto preliminare del PUC - definiti anche sulla base degli incontri pubblici effettuati in sede di elaborazione dello stesso in applicazione delle disposizioni vigenti (L.R. 36/1997, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché art. 24 delle Norme di Attuazione del P.T.C. provinciale) - risultano in linea con le indicazioni dettate dal P.T.C. di livello provinciale ed in particolare con la missione di pianificazione affidata all'ambito di cui il Comune fa parte. Peraltro si ritiene opportuno evidenziare che alcune delle indicazioni di avere particolare significato per il Comune nonchè per l'Ambito, seppure presi in considerazione dal Paino non sono stati portati ad un auspicabile e sufficiente sviluppo. Ci si riferisce in particolare allo sviluppo delle potenzialità naturali dei territori di versante, riconoscibili nella folta presenza del bosco che oltre a costituire valenza paesaggistica, riveste importanza per le potenzialità produttive dello stesso, da tempo praticata così come testimoniano i manufatti diffusamente localizzati (a servizio dell'attività di coltura e trasformazione del bosco) e i percorsi pedonali individuati sulle cartografie del PUC (DF.TAV.n.4 – "sentieri pedonali da adeguare per il potenziamento della "<u>filiera del Legno</u>"). Per quanto sopra si ritiene opportuna **<u>l'integrazione degli obiettivi</u>** con una migliore e più puntuale	Sono stati integrati gli obiettivi di cui all'art. 4 delle Norme di Conformità con una più puntuale individuazione di azioni (coltivazione del castagneto presente in particolare nella zona sopra il rio di Canevale e la presenza di essicatoi abbandonati) che assicurano una maggiore fruizione e sviluppo dei territori di versante, non solo finalizzate alla salvaguardia della valenza paesaggistica, ma anche delle potenzialità economiche e produttive presenti. Coerentemente, come esplicitato nel precedente punto 13, ed al fine del recupero degli edifici esistenti ed allo sviluppo delle attività economiche connesse alla coltivazione del castagneto da frutto, sono state integrate le norme di conformità agli artt. 95.2 (AC TNI) e 98 (Strade forestali), nonché è stato effettuato il richiesto approfondimento della

	individuazione di azioni che assicurino una maggiore fruizione e sviluppo dei territori di versante, non solo finalizzate alla salvaguardia della valenza paesaggistica, ma anche delle potenzialità economiche e produttive ivi presenti, ad esempio per il consolidamento e sviluppo delle attività della "filiera del bosco" da accompagnarsi in modo coerente a puntuali e specifica normativa che ne incentivi lo sviluppo attraverso elementi premianti.	normativa di livello puntuale all'art. 101, con l'esemplificazione dei manufatti da salvaguardare.
18	Norme di Conformità del PUC. Si evidenziano di seguito alcuni aspetti delle norme che si ritiene debbano essere oggetto di una riflessione e/o integrazione da parte del Comune al fine di assicurare, da un lato, la semplificazione dell'applicazione delle stesse e la loro maggior aderenza a quanto già le vigenti normative dispongono, e, dall'altro, l'integrazione con alcune ulteriori disposizioni che permettano di aumentare lo sviluppo del territorio con riferimento a tutte le potenzialità che lo stesso già oggi presenta (aspetti produttivi, agrari, turistici, ecc.). - A fronte di quanto sopra richiamato in merito alle potenzialità del territorio boscato, si ritiene opportuno che la Civica Amministrazione integri la disciplina della Struttura con una normativa dedicata a tale settore, volta a definire interventi e relative modalità di attuazione che assicurino il potenziamento dell'attività già in essere: si valuti pertanto l'ammissibilità di interventi volti all'ampliamento dei manufatti esistenti, al fine di consentire il rafforzamento delle attività della filiera del bosco, quelle di deposito e di trasporto dei materiali anche lavorati, ecc., nonché lo stazionamento delle persone sul posto, valutando quindi anche la formazione, presso tali manufatti esistenti opportunamente ristrutturati, di spazi idonei alla sosta degli operatori ed al controllo delle attività. - In considerazione della valenza agraria che ancora si riconosce in Coreglia Ligure e che lo stesso PUC evidenzia ed incentiva sia nel fondovalle che lungo i versanti, si ritiene opportuno che le previsioni di sistemazione per le "aree esterne", disciplinate nei diversi ambiti da specifici articoli, vengano integrate con la previsione di "specifici interventi volti alla riqualificazione dei siti attraverso l'impianto di attività agricole per autoconsumo", mediante predisposizione di una progettazione della aree libere in tal senso che accompagni i progetti dei nuovi interventi edilizi, così da assicurare una migliore organizzazione della aree contermini all'edificato che incentivi anche l'iniziativa privata a ciò interessate. - Capo II delle N. di C. – Attuazione del Piano - gli artt. 76 e 77 delle Norme del PUC individuano due differenti modalità di attuazione degli interventi delle quali la seconda (art. 77) si riferisce alla L.R. 36/1997 prevedendo infatti la possibilità, su iniziativa del Comune o dei soggetti privati, di attuare le previsioni degli ambiti di riqualificazione attraverso la predisposizione di P.U.O.. Per contro l'art. 76 definisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica denominato "Progetto Unitario di urbanizzazione d'ambito", da applicarsi nel caso di attuazione delle previsioni degli Ambiti ARO TE quale specificazione della disciplina vigente, da attuarsi tramite ricorso alla Conferenza dei Servizi e con introduzione di variante ex art. 44 al PUC. Al riguardo si segnala l'opportunità di limitare gli strumenti di attuazione del PUC a quelli già	Vedi precedenti punti 13 e 17. A garanzia del mantenimento della valenza agraria che ancora si riconosce in Coreglia Ligure e che lo stesso PUC incentiva sia nel fondovalle che lungo i versanti, è stato integrato l'art. 46 relativo ai manufatti rurali subordinandone la realizzazione alla presenza di "aree esterne", sistemate per l'impianto di attività agricole per autoconsumo. Tale articolo integra la disciplina delle " aree scoperte e nuove costruzioni di pertinenza" disciplinate nei diversi ambiti da specifici articoli. L'art. 76 viene modificato rinominando il P.U. come semplice variante di specificazione del PUC ai sensi dell'art.44 della L.R.36/1997, non ravvisandosi la necessità di prescrivere l'obbligo di PUO, neppure con valenza di piano di recupero, in ragione delle garanzie della disciplina paesistica degli ambiti ARO TE, dell'infrastrutturazione esistente degli stessi ambiti e della natura per lo più puntuale degli

	individuati dalla legge regionale, ricorrendo quindi al PUO ove risulti effettivamente necessario, oppure alla Conferenza dei Servizi (della tipologia più opportuna a seconda che si tratti di interventi a carattere residenziale o produttivo), evitando così la previsione di procedure innovative, ma di fatto ripetitive di quelle già previste dalle disposizioni regionale. Si segnala altresì che per mero errore materiale il PUO disciplinato dalla L.R. 36/1997 è stato denominato all'art.77 delle Norme del PUC come "Piano Urbanistico Operativo" mentre la sua pertinente e corretta classificazione di cui alla ridetta legge è Progetto Urbanistico Operativo, dovendosi pertanto dar carico al Comune di adeguare coerentemente tale definizione specificando altresì specificare che i contenuti dello stesso PUO dovranno essere quelli disposti all'art. 50 della legge regionale.	interventi. L'art.89.4 è stato modificato prescrivendo il ricorso della variante di specificazione obbligatoriamente solo per gli interventi di ristrutturazione urbanistica. E' stato corretto l'errore materiale all'art.77 delle Norme del PUC.
19	**Norme geologiche di attuazione del PUC.** *(Estratto dal parere del "Servizio Controllo e Gestione del Territorio").* "Relativamente alle **norme geologiche di attuazione** devono essere adeguati tutti i riferimenti relativi al D.M. 11.3.1988, con quanto indicato nel D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" in vigore dal 1 luglio 2009. Infine, nel suddetto elaborato, si segnalano alcune situazioni da ricondursi presumibilmente a meri errori materiali che vanno eliminati: nei PUC non esistono più i S.U.A. ma bisogna fare riferimento ai P.U.O. (art. 50 L.R. 36/1997). Vanno pertanto adeguati tutti riferimenti riportati nella norma (pag.20, 25, 28); pag. 24, art. 11: i riferimenti per gli interventi di media o elevata rilevanza sono gli artt. 19.3 e 19.4 e non 16.3 e 16.4; pag. 28, art. 20 e pag. 41, art.28: adeguare alla nuova classificazione sismica; pag. 35, art.24: inserire il riferimento alla documentazione "di cui al punto 3d" nella fase 1; pag. 41, art. 26: adeguare i riferimenti legislativi relativi alle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico tenendo conto della sopraccitata D.G.P. n. 204 del 19/10/2010."	Le norme collegate alla cartografia di analisi e di sintesi di natura geologica a supporto del PUC sono state integralmente riviste e aggiorante in funzione delle normative emanate successivamente alla data di preparazione degli elaborati geologici in materia di lavori pubblici (DM 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relative circolari). Sono stati inoltre corretti i riferimenti riportati in normativa relativamente a PUO, interventi consentiti sul territorio, nuova classificazione sismica del territorio e vincolo idrogeologico
20	**Sostenibilità ambientale del Piano** – nel merito restano ferme le valutazioni di competenza proprie dell'Amministrazione Regionale, alla quale peraltro la Provincia di Genova con nota prot. n. 39072/2011 del 31.03.2011 della *Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti – Ufficio Pianificazione e Sviluppo Sostenibile* ha formulato il proprio **parere** nei seguenti termini: "S*i ritiene che gli impatti sull'ambiente generati dagli obiettivi previsti dal piano non siano rilevanti, e che il presente progetto preliminare del PUC non debba essere assoggettato a VAS*" evidenziando due situazioni puntuali da "*rielaborare*" *- adeguare il vincolo sismico alla recente classificazione di cui alla DGR n.1362/2010;* *- adeguare il vincolo sorgenti al D.Lgs. 03/'4/2001 n.152".* Oltre a quanto sopra richiamato, al fine di assicurare la debita coerenza interna tra atti ed elaborati che costituiscono il Progetto Preliminare del PUC, è necessario evidenziare che da una più attenta lettura del Rapporto Preliminare elaborato dal Comune emergono alcune discrepanze e	Sono stati adeguati i riferimenti del vincolo sismico di cui alla DGR n.1362/2010e del vincolo sorgenti al D.Lgs. 03/'4/2001 n.152.

	disomogeneità rispetto a quanto più correttamente rilevabile nella Relazione integrativa della Descrizione Fondativa, e nelle cartografie costitutive della Descrizione Fondativa del Progetto stesso, inesattezze che potrebbero derivare da meri errori materiali nella trasposizione dei dati, ma che necessitano di una ridefinizione in adeguamento ai contenuti del PUC. Ci si riferisce ad esempio ad alcune inesattezze presenti nei dati inerenti il *dimensionamento del Piano* (rapporti percentuali del territorio interessato dalla presenza di insediamenti residenziali –e/o produttivi tabella pag. 36; …) *classificazioni del territorio nel PTCP* (risultano annoverati regimi e classificazioni non presenti quali i Nuclei Insediati in regime di Consolidamento – NI CO tabelle pag. 23/24) e dati numerici relativi alle superfici delle aree edificabili (medesima tabella).	Sono state corrette le inesattezze contenute nel rapporto preliminare sia relative al dimensionamento che alle classificazioni del PTCP.
21	**Norme Integrative alla Disciplina Paesistica di Livello Puntuale - modelli di riferimento.** Con riferimento ai modelli individuati al Capo III delle Norme di Conformità – Integrazioni speciali della disciplina paesistica di Livello Puntuale, e con specifico riguardo a quelli individuati all'art. 104 – "Modelli di riferimento: impianti tecnologici puntuali e reti", si invita il Comune a selezionare nuovi esempi di impianti a basso impatto visivo, con particolare riferimento a quello indicati con i numeri 3, 4 e 5.	All'art 104 sono stati selezionati nuovi esempi di impianti a basso impatto visivo, con particolare riferimento a quello indicati con i numeri 3 e 5, ed è stato eliminato il 4..
22	***Vincolo Sismico*** *(Estratto dal parere del "Servizio Controllo e Gestione del Territorio").* "Il Comune di Coreglia Ligure è stato inserito nella zona sismica 3 per effetto della D.G.R. n. 1362/2010, a seguito della quale devono essere messe in atto le procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. n. 29/1983. Nei termini indicati da quest'ultima, occorre che nel P.U.C. definitivo vi sia l'analisi degli aspetti sismici, con particolare riguardo agli eventuali effetti di amplificazione locale secondo quanto previsto dalla recente D.G.R. n. 471/2010 avente ad oggetto criteri e linee guida per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica."	Gli studi geologici sono stati completati con gli studi geologico-tecnici e sismici richiesti dalle DGR n. 471/2010 e n. 714/2011 "Specifiche tecniche relative ai criteri e linee guida regionali, ai sensi LR 29/83, per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale, ad integrazione della DGR n. 471/2010", emanate in tempi successivi alla stesura dei precedenti studi.
23	**Pianificazione di Bacino** *(Estratto del parere del competente Servizio Controllo e Gestione del Territorio)* "Gli elaborati cartografici e testuali relativi al Progetto Preliminare di PUC sono stati esaminati e valutati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei Piani di bacino stralcio e, per gli aspetti metodologici, della circolare della Regione Liguria n° 2077/1988. Conformità, compatibilità e coerenza con il Piano di bacino stralcio del torrente Lavagna. Nel Progetto Preliminare di PUC vi è, in generale, compatibilità tra quanto indicato nella carta di zonizzazione ed il quadro dei dissesti individuato nel Piano di bacino del Lavagna, nel quale le principali frane sono localizzate nei pressi di Coreglia Capoluogo e ad est di Canevale. Tali frane sono classificate quiescenti.	
24	**LEGITTIMITA' DEL PIANO - RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA LUR, COERENZA INTERNA DELLA STRUTTURA E CON GLI OBIETTIVI**	

	Estratto del parere del competente Servizio Controllo e Gestione del Territorio) "Per quanto attiene le previsioni di sviluppo urbanistico, si riscontrano alcune piccole incoerenze fra le destinazioni d'uso e le problematiche geologiche individuate nel Piano di bacino del Lavagna. Nello specifico si richiama: - una parte dell'area **AR TR IS a nord di Casa Noce** ed una minima porzione marginale **AR TR IS a nord ovest di Pian dei Manzi**, così come una piccola area **AR TR IS ed una porzione della perimetrazione AI SP-PC di Coreglia Capoluogo**, che ricadono in regime VNI-MA-A del Piano di bacino del Lavagna e quindi *in contrasto con la previsione di "nuova costruzione" indicata negli artt. 91.3 e 96 delle norme di conformità.* Pur evidenziando sia nelle norme di conformità sia nelle norme geologiche di attuazione la prevalenza delle norme di Piano di bacino, nelle suddette aree occorre ***escludere la possibilità della nuova edificazione***. Per la zona **AR TNI DS** (Ambito speciale discariche consortili) **a nord di Dezerega,** la cartografia del Piano di bacino non evidenzia criticità particolari in quanto l'area di interesse ricade in suscettività al dissesto media; *è da segnalare però che l'area è attraversata da un rivo che nella carta di Piano è indicato come significativo*. Pertanto per questa situazione sarà **determinante la fase di progettazione** dell'intervento."	La parte dell'area AR TR IS a nord di Casa Noce che ricadono in regime VNI-MA-A del Piano di bacino del Lavagna, non ha la presenza né di frane attive né di frane quiescenti, talchè ai sensi della disciplina delle zone VI MA A è ammessa la nuova edificazione e ristrutturazione con limiti di permeabilità dei suoli pari al 10%. Per le altre porzioni di AR TR IS (Pian dei Manzi, Coreglia Capoluogo, Canevale) ricadenti in area soggetta a frana quiescente è stato introdotto all'art 91.3.4 specifica esclusione dalla possibilità di nuova edificazione, limitando la possibilità dell'utilizzo dell'indice edificatorio per l'asservimento ad eventuali costruzioni esterne all'ambito di frana. E' stato integrato l'art. 94 introducendo tra le condizioni di sostenibilità degli interventi anche le problematiche di rischio idrogeologico connesse alla presenza di un rivo indicato come significativo dalla cartografia del Piano di Bacino.
25	**AR-PdC.:** "Lo strumento urbanistico prevede un potenziamento degli **insediamenti produttivi di fondovalle localizzati a Pian di Coreglia**. Tale area nella carta delle fasce fluviali del Piano di bacino del Lavagna risulta parzialmente mappata in fascia A e B. A tal proposito si sottolinea quanto già formulato nel contributo espresso ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, che pone in evidenza come il Piano di bacino individua tratti di corso d'acqua in cui risulta necessario procedere ad interventi di risagomatura e ricalibratura dell'alveo. Questo elemento, per la cui definizione complessiva, in un più ampio quadro sistematorio che tenga in debito conto tratti significativi del corso d'acqua, potrà e dovrà essere risolto attraverso le opportune e successive fasi progettuali specifiche."	Vedi punto 39

	DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE N.1333 DEL 27/05/2011 “Verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.lgs. n.4/2008	Adeguamento del PUC
	Rilievi:	**Correttivi:**
26	**Quadro di riferimento programmatico e pianificatorio** **Piano di Bacino** Per quanto attiene gli aspetti relativi alla conformità del PUC con il Piano di bacino, si rilevano alcune incongruenze indicate puntualmente nella successiva sezione “Suolo e sottosuolo” della presente relazione.	
27	**Piano di tutela delle acque** E’ opportuno che il piano prenda in considerazione gli obiettivi e gli indirizzi generali del Piano di Tutela delle Acque. In particolare è opportuno che il piano contribuisca in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi di qualità o al mantenimento degli stessi evitando ove possibile di alterare la naturalità del corso d’acqua e delle zone perifluviali e garantendo il mantenimento della qualità delle acque.	Il PUC persegue la completa coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale e gli indirizzi generali del PTA in relazione al mantenimento ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee. In particolare è stato integrato l’art.80 per quanto concerne “il mantenimento ed il ripristino degli ecosistemi con misure ed interventi rivolti alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua”, “lo sviluppo dell’agricoltura ecocompatibile”. Inoltre il Piano prevede azioni di monitoraggio e di controllo integrative rispetto a quelle già attualmente previste al PTA, tale attività è svolta dalla Conferenza di Piano i cui compiti sono disciplinati all’art.64 delle Norme. Il Rapporto Preliminare è stato integrato con le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque; l’incidenza delle previsioni di Piano sulla qualità dei corpi idrici interessati è stata valutata come irrilevante, alla luce della probabilità e della frequenza dei relativi impatti.
28	**Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico** *La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria rileva la necessità di ovviare all’assenza di vincolo paesistico nei fondo valle per effetto della sclassificazione dei corsi d’acqua di cui alla delibera regionale n° 5900/85 T. Malvaro, T. Cornia, T. Moconesi, Confluenza del T. Lavagna, sia con mirate norme all’interno della disciplina paesistica puntuale sia con l’avvio congiuntamente con Ministero e Regione di nuovi vincoli paesistici in occasione dell’aggiornamento del PTCP.* Per l’analisi dettagliata ed esaustiva dei rapporti del Piano in esame con il PTCP si rimanda comunque all’istruttoria regionale di parte urbanistica di cui all’art. 39 della l.r. n. 36/97.	La disciplina paesistica è stata specificata e integrata (vedi punti 4 e 5).

29	**Quadro di riferimento ambientale** Le previsioni relative all'incremento del peso insediativo (pari al 57% dell'attuale) appaiono quindi parzialmente sovradimensionate tanto che nello stesso Rapporto preliminare esse vengono riportate alla probabilità di effettiva realizzazione individuata nel 30% del peso insediativo di piano, *apparirebbe dunque corretto ridimensionare il peso insediativo rispetto alle realistiche possibilità di espansione ed alle variabili ambientali, privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente piuttosto che la nuova edificazione in aree libere e di pregio ambientale.* Per quanto attiene alla necessità di nuove aree produttive, non si ritiene sufficiente il semplice rimando al PTC provinciale ma *si ritiene che essa debba essere documentata nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale con specifiche indicazioni sulla domanda esistente (entità e tipologie di attività) anche a fronte del costo ambientale delle previsioni.* *L'analisi delle aree disponibili al fine della previsione di nuovi interventi edificatori dovrebbe tenere in considerazione la caratterizzazione ambientale del territorio nella sua completezza compresa la caratterizzazione idrogeologica (molti degli ambiti di riqualificazione sono posizionati in zone C1 e C2 della zonizzazione geologica, connotati da una suscettività d'uso limitata), la vocazione agricola, il valore bionaturalistico e la sensibilità ambientale delle aree delle piane di fondovalle. Pare infatti opportuno risolvere il più possibile in sede di pianificazione le eventuali incongruenze e criticità ambientali piuttosto che rimandare a successivi approfondimenti o complicate modalità di realizzazione a livello progettuale.* Per quanto riguarda in particolare le aree agricole il piano si pone tra gli obiettivi (art. 4 delle Norme di Conformità) l'incentivazione delle funzioni di presidio nelle aree a vocazione agricola consentendo sia incrementi insediativi sia una vasta gamma di destinazioni d'uso (residenziali, produttive, artigianali, commerciali, turistiche). *Si ritiene che tale impostazione nelle piane agricole di fondovalle possa contribuire in sostanza alla perdita dei connotati agricoli ed alla progressiva trasformazione da zona agricola a zona residenziale e produttiva e che debba dunque essere rivista al fine di garantire la conservazione dei valori agricoli del territorio. Il Piano nel complesso infatti comporta un decremento della superficie a destinazione prettamente agricola.* I meccanismi di trasferibilità del diritto edificatorio in lotti in cui è ammessa la nuova edificazione (art.20) e le plurime modalità alternative di acquisizione degli indici edificatori (es. edificabilità integrativa-art72, cessione gratuita dei fabbricati art 78) presentano la problematicità di non consentire una preventiva valutazione degli effetti ambientali per gli ambiti per i quali non è stato definito un tetto massimo di SA quali ad es. ARO TE alcuni dei quali interferiscono anche con elementi della rete ecologica. *Si ritiene opportuno che vengano specificate le relative possibilità di intervento in accordo a quanto indicato nella pertinente istruttoria urbanistica garantendo anche la tutela degli elementi della rete ecologica interessati.*	Il Rapporto preliminare è stato rivisto anche alla luce della complessiva riduzione del peso insediativo (meno il 12% nella Piana di Coreglia) operata in conformità alle osservazioni accolte sotto il profilo urbanistico e idrogeologico; sottolineando comunque che il peso insediativo deve essere tale da consentire un margine di flessibilità in fase attuativa oltre la stretta probabilità di effettiva realizzazione di interventi edificatori, non ritenendo pertanto opportuno revisionare le percentuali di probabilità di effettiva attuazione. Con riferimento alla destinazione produttiva assegnata a parte della Piana di Coreglia, i cui parametri sono stati modificati in riduzione (vedi punto 10) si evidenzia che la stessa è anche finalizzata al trasferimento dei fabbricati posti nei pressi della sponda fluviale al fine della ricostituzione del corridoio ecologico. Inoltre la lettura data dal PTC provinciale è stata confermata nel corso delle attività partecipative svolte nella formazione del Piano da cui è emersa la domanda di nuovi fabbricati artigianali con riferimento al settore 3 e al settore 5 dello Schema di Organizzazione Urbanistica della piana, per attività legate al settore manifatturiero. Con riferimento al mantenimento dei connotati agricoli e alle possibilità di intervento negli ambiti ARO TE si vedano le risposte successive, relative alle prescrizioni formulate.
30	**Considerazioni specifiche su alcuni ambiti del PUC** **ACTNI** Appare opportuno che negli ambiti AC TNI la funzione residenziale sia solo accessoria, strettamente collegata all'attività agro silvo pastorale e motivata dall'effettiva necessità della presenza del conduttore del fondo. Prescrizioni:	L'art. 95.3 delle Norme di Conformità specifica che la residenza è funzione accessoria e disciplinata da parametri dimensionali correlati alle caratteristiche dell'azienda agricola di riferimento.

	- Ambiti AC TNI- garantire a livello normativo che la funzione residenziale sia solo accessoria e motivata dall'effettiva necessità della presenza del conduttore del fondo;	
31	**AR TR IS** *… E' opportuno dunque limitare il carico insediativo negli ambiti AR TR e limitarlo alle sole zone ove siano già presenti le infrastrutture necessarie (viabilità, servizi a rete, etc.);* in particolare *al fine di preservare al meglio il valore agricolo e ambientale della Piana dei Manzi, per quanto si ritengano opportune le limitazioni imposte con l'art.91.3.3 delle norme di conformità, si evidenzia l'opportunità di privilegiare in tale ambito l'insediamento prettamente agricolo.* Prescrizioni: - conteggiare gli abitanti relativi agli ambiti AR TR IS e considerarli nell'analisi ambientale; al fine di preservare al meglio il valore agricolo e ambientale della Piana dei Manzi, per quanto si ritengano opportune le limitazioni imposte con l'art.91.3.3 delle norme di conformità, si evidenzia l'opportunità di privilegiare in tale ambito l'insediamento prettamente agricolo	Sul tema dell'infrastrutturazione vedi punto 12. Con riferimento agli ambiti AR TR IS si evidenzia che effettuare il calcolo degli abitanti teorici sul rapporto superficie/indice determinerebbe un risultato non attendibile; non si terrebbe conto infatti delle aree non asservibili (edifici esistenti), dei limiti imposti dal Piano circa la distanza massima dalla viabilità pubblica, della presenza di aree inedificabili, quali elettrodotti e frane quiescenti (rimaste all'interno dell'ambito per il recupero dell'indice). Un dato realistico è quindi difficilmente calcolabile. A fronte di tali vincoli l'estensione dell'areale è stato mantenuto tale allo scopo, già sottolineato, di garantire un margine di flessibilità in fase di attuazione del Piano. Si evidenzia, poi, che in tema di analisi ambientali gli eventuali nuovi abitanti che dovessero insediarsi non determinano un carico aggiuntivo sugli impianti di depurazione, trattandosi per lo più di zone isolate. Rispetto a Pian dei Manzi si ritengono sufficienti le cautele inserite per garantire il mantenimento dei caratteri agrari (vedi punto 44)
32	Prescrizioni: - **Ambiti ARO TE** -specificare le possibilità di intervento, in accordo a quanto indicato nella pertinente istruttoria urbanistica, garantendo anche la tutela degli elementi della rete ecologica interessati	Vedi punto4; la tutela degli elementi della rete ecologica è garantita dall'art. 107 bis.
33	**<u>Ambito di riqualificazione della Piana di Coreglia</u>** Nel dettaglio si rileva che: *I settori 3, 4, 4* interferiscono con la zona di rispetto dei pozzi dell'acquedotto di Santa Margherita, diverse delle attività previste quali ammissibili nel settore 4* destano inoltre serie preoccupazioni in merito alla salvaguardia della qualità delle acque sotterranee, e, in assenza di uno studio sulla circolazione sotterranea e non avendo ancora Regione individuato le zone di rispetto specifiche ai sensi del Dlgs 152/2006, si ritiene cautelativo estendere le medesime misure di salvaguardia riservate alla zona di rispetto anche a tutta la zona della piana a monte dei pozzi, nonché rivedere le previsioni dei settori 3 e 4 stabilendo destinazioni d'uso e modalità di attuazione cautelative coerenti con la sensibilità della zona* I settori 5 e 6 interferiscono in parte con la fascia B del Piano di Bacino; *inoltre vi è potenziale interferenza anche con le fasce di in edificabilità assoluta di cui all'art. 12 del PdB. In generale per tutto l'ambito visto il valore ambientale dell'area è auspicabile non incrementare le condizioni di*	

	rischio, anche al fine di evitare interventi spondali che ne alterino la naturalità Il Settore 1* appare di limitata estensione in termini di profondità e continuità lineare ed inoltre non comprende il tratto di corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico rappresentato dal Fossato Coreglia, inoltre le destinazioni d'uso ammesse non sono tutte compatibili con la salvaguardia della naturalità del cosiddetto Parco fluviale. *E' opportuno che il fossato Coreglia con le relative pertinenze sia compreso nel Parco Fluviale (settore 1*) e che sia incrementata l'estensione del Parco fluviale (settore 1*) contiguo al Lavagna in termini di profondità e di lunghezza – affinché abbia continuità lineare lungo il Lavagna per tutto l'ambito; inoltre esso deve essere strutturato in modo da garantire la salvaguardia dei valori naturalistici presenti secondo le indicazioni puntuali riportate nella sezione "Flora fauna biodiversità" cogliendo l'opportunità di lasciare allo stato naturale la zona riparia ed arretrando le previsioni relative alla fruizione attiva*. Nel vecchio Piano di Fabbricazione diverse zone della piana erano classificate come Zona Agricola; *parrebbe opportuno valutare di mantenere tale destinazione per le aree che attualmente presentano dalla lettura del territorio un carattere agricolo, coerentemente peraltro con gli obiettivi dichiarati del PUC, ed evitando la commistione di destinazioni d'uso - la coesistenza di insediamenti residenziali e produttivi può creare -a seconda delle attività che si insedieranno- problematiche ad es. dal punto di vista dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria.* *L'indicazione relativa alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra deve confrontarsi con i vincoli posti dagli indirizzi regionali di settore, come esplicitati nella sezione Energia (collocazione a terra per superfici non superiori al 10% della superficie in disponibilità effettivamente condotta a fini agricoli).* Prescrizioni: - Per quanto attiene la Piana di Coreglia è opportuno rivedere la progettazione del relativo ambito di riqualificazione secondo i seguenti criteri da raccordare anche all'attività di revisione del PTC provinciale in corso: - ridimensionamento delle aree a destinazione produttiva/artigianale e del carico insediativo alla luce dell'analisi ambientale e di una approfondita analisi dell'effettiva domanda - mantenimento della destinazione prettamente agricola per le aree che attualmente presentano un carattere agricolo, come si legge dall'assetto attuale del territorio, evitando le commistioni d'uso al fine di garantire la conservazione dei valori agricoli e ambientali - Ampliamento del settore 1* ricomprendendo al suo interno il fossato Coreglia con le relative pertinenze, incrementando l'estensione in termini di profondità e di lunghezza – affinché abbia continuità lineare lungo il Lavagna per tutto l'ambito- e strutturandolo in modo da garantire la salvaguardia dei valori naturalistici presenti secondo le indicazioni puntuali riportate in relazione cogliendo l'opportunità di lasciare allo stato naturale la zona riparia ed arretrando le previsioni relative alla fruizione attiva - non incrementare le condizioni di rischio idrogeologico anche al fine di evitare interventi spondali che alterino la naturalità delle sponde e delle aree perifluviali e risolvere le incongruenze con la pianificazione di bacino come segnalato nella sezione suolo e sottosuolo - rivedere le previsioni riguardanti, in assenza di studi di dettaglio sulla circolazione delle acque sotterranee, una zona più ampia rispetto alla zona di rispetto, quanto meno a monte	<u>Ridimensionamento del Piano e vocazione produttiva</u>: vedi punto 29 <u>Mantenimento destinazione agricola</u> - La normativa dei settori 3 e 4 consente il mantenimento di tale funzione; appare limitativo, visto il mancato esito delle previsioni agricole del PdiF e le richieste emerse nella fase partecipativa, consentire solo tale funzione. E' stata invece introdotta nel settore 5 una specifica disciplina per la destinazione agricolo-produttiva, ad oggi esistente, in accoglimento di specifica osservazione. <u>Ampliamento dei settori 1 e 1* e revisione settore 3</u> - Il settore 1 è stato ampliato, riducendo il settore 3, a ricomprendere l'ambito relativo al Fossato di Coreglia. Sul settore 3 è stata operata peraltro una compensazione, ampliandolo sul lato est al fine di garantire la possibilità di attuazione in base all' effettiva domanda emersa in fase partecipativa del PUC. Il settore 1* è stato ampliato in profondità in alcuni punti e la relativa disciplina è stata rivista e specificata come suggerito dalle osservazioni ricevute ponendo limiti e condizioni alla fruizione attiva. Inoltre è stato cartograficamente individuato (identificato con un tratteggio blu) il corridoio fluviale relativo anche a Pian dei Manzi; la disciplina, riportata all'art. 91.3.3 relativo all'ambito AR TR IS, e all'art. 95.3 relativo all'ambito AC TNI, rimanda a quella del settore 1* dello SOU. E' stato quindi perseguito l'obiettivo di identificare un corridoio fluviale di tutela e fruizione attiva lungo tutto lo sviluppo del corso d'acqua contenuto nel territorio

	dei pozzi di estrazione di acqua potabile, prevedendo per tali aree destinazioni d'uso consone alla sensibilità ed evitando l'installazione di centri di pericolo tra cui quelli vietati dall'articolo 94 del Dlgs 152/2006 e ssmm; è altresì opportuno che siano previsti adeguati sistemi di raccolta delle acque che provengono da piazzali e strade e che le Norme di Piano tengano conto, ove necessario, del Regolamento Regionale n°. 4 del 10/07/2009, ad oggetto "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28/10/2009 n°. 39). - Integrare il Rapporto preliminare con l'analisi degli eventuali centri di pericolo esistenti in relazione alla protezione delle acque sotterrane; valutare la fattibilità di quanto disposto dall'Art. 146 Dlgs del 152/2006 e ss mm - inserire adeguate garanzie circa la commistione residenziale/produttivo in merito a problematiche di convivenza (inquinamento acustico, qualità dell'aria, etc.)	comunale, dovendosi evidenziare che rimane un punto di discontinuità rappresentato dalle vasche di sedimentazione dell'ardesia, identificate dall'ambito AR TR S, finalizzato alla riqualificazione e rinaturalizzazione dell'area da attuarsi alla dismissione dell'attività produttiva. Rischio idrogeologico e Piano di Bacino: operata limitazione alle attività di fruizione attiva del settore 1*; per compatibilità con PdiB vedere punto 38 Fasce di rispetto dei pozzi - Le destinazioni previste nel settore 4* sono state revisionate selezionando quelle compatibili con le caratteristiche delle aree e le correlate esigenze di tutela (vedi anche punto 9); le stesse non rientrano tra quelle indicate all'art. 94 del D.Lgs 152/2006; si evidenzia inoltre che l'art. 54 pone limitazioni alla funzione produttiva escludendo l'insediamento di attività che riguardano deposito e/o stoccaggio anche temporaneo, trattamento, lavorazione di sostanze o rifiuti pericolosi e/o tossico nocivi e industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 2/3/87 e s.m.e i.. L'art. 92.6 subordina comunque gli interventi al rispetto della disciplina di cui all'art. 25 delle Norme Geologiche di Attuazione per le zone D2. La normativa dei settori 3, 4 e 4* è stata integrata con prescrizioni circa i sistemi di raccolta delle acque e con il riferimento al Regolamento Regionale n°. 4 del 10/07/2009. Centri di pericolo esistenti e risparmio idrico – il Rapporto Preliminare è stato integrato con la verifica dell'eventuale presenza di centri di pericolo. Per quanto attiene il risparmio idrico (art. 146 del DLgs 152/06) la C.A non dispone di risorse finanziarie per prevedere la realizzazione di reti duali. Commistione residenziale produttivo – Si evidenzia che tale commistione caratterizza già ad oggi la Piana di Coreglia; nelle fasi di redazione del Piano è stata anche valutata l'opzione di delocalizzare gli insediamenti residenziali inseriti all'interno di ambiti produttivi; le attività partecipative hanno invece escluso tale possibilità non essendo emerso alcun interesse al riguardo né alcuna problematicità

		correlata alla coesistenza delle diverse funzioni. Dal punto di vista acustico si evidenzia in particolare che la zonizzazione acustica approvata con DGP 531/63610 del 10.04.2000 individua sulla Piana di Coreglia le classi III – Aree di tipo misto e IV – Aree di intensa attività umana; è stata quindi riconosciuta la commistione esistente residenziale/produttivo e tutelata imponendo limiti acustici adeguati che le eventuali nuove attività artigianali sono tenute a rispettare. Non è stata infatti proposta alcuna modifica alla zonizzazione acustica tale da incrementare il livello delle classi sulla Piana.
34	**Considerazioni tematiche** Inquinamento atmosferico L'articolo 54 delle norme di conformità prevede che le attività produttive artigianali insediabili non rientrino tra le industrie insalubri di prima classe mentre sono da sottoscrivere da parte di eventuali industrie insalubri di seconda classe con l'introduzione di puntuali garanzie sulle emissioni in atmosfera. *E' opportuno che il piano nella versione definitiva tratti e risolva il tema della coesistenza prevista di attività produttive e residenza con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico*.	Vedi punto 33
35	Risorse idriche Qualità delle acque sotterranee - Stato attuale e previsioni Il tema non è trattato esaustivamente nel rapporto preliminare pur risultando non trascurabile viste le potenziali interferenze del piano con la qualità delle risorse idriche sotterranee in merito alle previsioni riguardanti la Piana di Coreglia e in secondo ordine le previsioni relative alle discariche consortili del PTRAC recepite nel PUC *Si ritiene che una corretta pianificazione dell'area dovrebbe avere quale prerequisito l'analisi della circolazione delle acque sotterranee, al fine di stabilire, sia con riferimento all'esistente che alle previsioni di piano, la sostenibilità rispetto alla tutela della risorsa delle destinazioni d'uso e delle attività. In assenza di tali approfondimenti è opportuno rivedere nel dettaglio le previsioni insistenti nelle zone di rispetto dei pozzi e considerare l'applicazione di tali cautele ad una zona più ampia riguardante almeno la zona a monte dei pozzi, prevedendo per tali aree destinazioni d'uso consone ed evitando l'installazione di centri di pericolo tra cui quelli vietati dall'articolo 94 del Dlgs 152/2006 e ssmm; è altresì opportuno che siano previsti adeguati sistemi di raccolta delle acque che provengono da piazzali e strade e che le Norme di Piano tengano conto, ove necessario, del Regolamento Regionale n° 4 del 10/07/2009, ad oggetto "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28/10/2009 n°. 39). Il Rapporto preliminare avrebbe dovuto farsi carico inoltre di verificare gli eventuali centri di pericolo esistenti*.	Vedi punto 33
36	Ulteriore elemento di criticità citato nel rapporto preliminare è l'interferenza delle previsioni del	

	PTRAC, recepite dal PUC, relative a discariche consortili nel comune di Coreglia Ligure con l'acquedotto comunale di Cicagna e con le altre sorgenti nella zona valliva del Rio Botte. L'articolo 86 individua tra le aree con vincoli speciali di inedificabilità le aree di protezione delle risorse idropotabili e cita a riferimento il DPR 236/1988, che ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 31/2001*; è opportuno dunque correggere tale riferimento integrando anche le norme di tutela previste dal Dlgs 152/2006 e ss. mm. con particolare riferimento all'articolo 94.* Prescrizione: - revisionare e integrare l'articolo 86 delle norme di conformità come indicato in relazione	E' stato revisionato e integrato l'articolo 86 delle norme di conformità come indicato, con riferimento alle norme di tutela previste dal Dlgs 152/2006 e ss. mm. in particolare all'articolo 94.
37	<u>Depurazione- Stato attuale e previsioni</u> . Il numero di abitanti serviti dalle reti fognarie in base ai dati riportati nell'integrazione alla descrizione fondativa è inferiore rispetto al numero di abitanti indicati per ciascuna frazione nella tabella a pag 34 del rapporto preliminare (*è opportuno chiarire se ci sono reflui non collettati.). Dai dati presentati nel rapporto Preliminare emerge il sottodimensionamento, rispetto alle previsioni di piano, della fossa Imhoff che serve Coreglia Capoluogo*. *Si richiama inoltre che in base a quanto disposto dall'Art. 146 Dlgs 152/2006 gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili (rif anche art 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque)*	I dati riportati nella relazione, come ivi precisato, sono desunti dai provvedimenti autorizzativi degli impianti di depurazione, mentre i dati relativi al dimensionamento del Piano riportati nel Rapporto Preliminare, in particolare la popolazione fluttuante, sono teorici, calcolati sul numero di abitazioni non occupate. A tal proposito l'apparente sottodimensionamento della fossa Imhoff di Coreglia Capoluogo, relativo al solo vano di digestione, dipende anche dal calcolo teorico degli abitanti fluttuanti, nei termini sopra precisati. A fronte di 109 residenti, infatti, gli abitanti fluttuanti variano da 15 (come indicato sui provvedimenti autorizzativi della fossa) a 50 (presi a riferimento nel Rapporto Preliminare e calcolati sulle abitazioni non occupate), mentre l'impianto, secondo i parametri di legge, può sostenere un carico di 130 persone. Considerato, inoltre, che anche nei periodi estivi di massima affluenza la C.A. non ha riscontrato alcuna problematica legata all'impianto di depurazione, lo stesso è stato ritenuto adeguato a sostenere il carico esistente e un minimo carico aggiuntivo. L'art. 90 delle Norme di Conformità (ambito AR TR ID) è stato comunque integrato con l'obbligo per i nuovi interventi edificatori della monetizzazione degli standard finalizzata all'adeguamento della fossa Imhoff. Con riferimento a quanto disposto dall'Art. 146 Dlgs 152/2006 la Civica Amministrazione non dispone di risorse finanziarie per prevedere reti duali.
38	<u>Aspetti geologici e idraulici generali</u>	

	La carta di zonizzazione del PUC (Tav.1 della Struttura di Piano) e la tavola di sovrapposizione degli Ambiti con le aree a suscettività al dissesto elevata e le fasce inondabili del PdB (Tav.2 della Struttura di Piano) non riprendono esattamente i perimetri dei regimi normativi del Piano di Bacino (di seguito PdB), che sono, invece, riportati correttamente nella Tav. 2 della Descrizione Fondativa. Nei primi due elaborati, infatti, vengono ripresi infatti solo i perimetri delle frane riportate nelle tavole di PdB e non le aree ad alta pericolosità non generate da frane preesistenti individuate nell'elaborato della suscettività al dissesto di PdB. A tali aree, allo stato attuale, sono associati i medesimi regimi normativi delle frane quiescenti. Ciò, pertanto, determina la presenza di aree con limitazioni di utilizzo individuate dal PdB non riprese nel PUC (che, invece, riporta solo le frane). A titolo di esempio, vasta parte dell'ambito AR TR ID (schede 3, 4, 5 e 6), AR TR IS e AI SP PC della zona di Coreglia L. ricadono in aree VI-Ma-A dei regimi normativi del PdB, nelle quali "non è consentita la nuova costruzione qualora preveda un incremento dell'impermeabilizzazione complessiva superiore a due volte la superficie coperta e, in ogni caso, al 10% della superficie fondiaria disponibile netta, dovendosi intendere per aree disponibili quelle in possesso del richiedente non ancora edificate o impermeabilizzate, sulle quali è previsto l'intervento in progetto (…)". Tali disposizioni, pur essendo richiamate all'art. 29 delle Norme geologiche del PUC, non sono poi riprese nelle norme di conformità, nelle quali, peraltro, sono riportati parametri urbanistico-edilizi per interventi di nuova costruzione che si sovrappongono con le disposizioni di PdB. *Si rileva, peraltro, che nelle schede specifiche dei singoli ambiti AR TR ID presenti all'interno delle Norme di Conformità, alla voce "Vincoli di PdB" viene riportato "nessuno"; in effetti, l'attuale norma di PdB, pur imponendo limiti di utilizzo sulle aree ad alta suscettività in funzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, peraltro superabili con opportuni sistemi di compensazione delle portate, non pone, tuttavia, vincoli tassativi. Appare, però, opportuno richiamare il parere vincolante del Comitato Istituzionale dell'AdB Regionale, espresso con DGR 292/2002, col quale veniva espresso parere favorevole all'approvazione del PdB del T. Lavagna con la prescrizione, fra l'altro, di modificare la disciplina vincolistica delle frane quiescenti, adeguandola alle raccomandazioni regionali e, imponendo, quindi, il vincolo di inedificabilità su tali aree.* *La difficile integrazione fra le norme di PdB e quelle di conformità del PUC è, peraltro, rilevabile anche per altri ambiti di riqualificazione ricadenti in aree VI-Ma-B del PdB, il cui regime normativo di riferimento è il medesimo delle VI-Ma-A, con la sola differenza dell'aumento della superficie impermeabilizzabile al 15% della superficie fondiaria disponibile. Lo stesso dicasi per gli AR che ricadono in FI-MA, dove le norme di PdB consentono interventi di nuova edificazione con il limite di impermeabilizzazione del 30% della superficie fondiaria disponibile o di 3 volte la superficie coperta.* *Infine, occorre evidenziare che, in generale, le previsioni del PUC paiono formulate prescindendo dalla caratterizzazione geologica del territorio. Si osserva, infatti, che molti degli ambiti di riqualificazione sono posizionati in zone C1 e C2 della zonizzazione geologica, connotati da una suscettività d'uso limitata e, quindi, da problematiche geologiche non trascurabili.*	Le tavola di struttura riportano solo la sovrapposizione con i vincoli di in edificabilità (frane attive e quiescenti); i perimetri delle aree ad alta pericolosità sono indicati nelle cartografie geologiche appositamente predisposte, facenti parte integrante del Piano. Vedi punto 5 (riduzione perimetro AR TR ID con esclusione ambiti di frana). Sulle schede degli ambiti AR TR ID è stato inoltre chiarito che il vincolo Piano di Bacino ("nessuno") si riferisce esclusivamente alla presenza di frane attive e quiescenti. In merito alla compatibilità con il PdB vedi punto 24 La prevalenza del PdB è comunque stata specificata all'art. 8 delle Norme di Conformità.
39	<u>Aspetti idraulici</u> *In relazione alla localizzazione delle fasce inondabili individuate nel Piano di bacino del Torrente Lavagna in rapporto alle previsioni del PUC, si rileva che parte dei settori 5 e 6 dell'areale AR PdC ricadono in fascia B e C, ove vigono le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PdB, che,*	La prevalenza della disciplina del Piano di Bacino è definito e stabilito dall'art. 8 delle Norme di Conformità.

	peraltro, non sono esplicitamente riportate né richiamate all'interno delle Norme di Conformità. *Si richiamano, inoltre, le norme riportate all'art. 12 dei regimi normativi del piano di bacino, relative alle distanze dai corsi d'acqua ed, in particolare, il comma 5 che prevede una fascia di rispetto dai corsi d'acqua significativi non indagati con apposite verifiche idrauliche. In queste zone, essendo individuate nella Tav. 14b del PdB, è stabilita una fascia di rispetto di 40 m dai limiti dell'alveo nei tratti di fondovalle insediato (FI) e di 20 m nei settori inquadrati come versante insediato o non insediato (VI e VNI). In tale fascia non sono ammessi interventi urbanistico-edilizi se non a seguito del parere favorevole espresso dalla Provincia sulla base di uno studio idraulico che individui le eventuali fasce di inondabilità, secondo le indicazioni tecniche di cui ai criteri regionali (cfr. ad es. DGR 357/01 e DGR 16/07), e tali da costituire aggiornamento del piano di bacino vigente con le procedure semplificate (cfr. art. 10, c.5 l.r. 58/2009).* *Vigono, inoltre, fasce di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo, nella fattispecie di 5 m nell'ambito dei centri urbani e di 10 m al di fuori dei centri urbani (commi 3 e 4 art. 12 delle Norme di PdB).* *Si sottolinea inoltre che la definizione di significatività idraulica dei corsi d'acqua ed i parametri di distanza, relativamente sia alle fasce di inedificabilità assoluta sia alle fasce di rispetto in tratti non indagati, sono stati recentemente oggetto di revisione in base ai criteri approvati con DGR 1360/2010, attualmente in fase di recepimento nell'ambito dei singoli piani di bacino. Pertanto, ai fini della elaborazione del PUC si ritiene opportuno far riferimento anche a tali criteri.* *Si rileva che, allo stato attuale, tali disposizioni non sono riprese con chiarezza nelle norme di conformità del PUC, ancorché si rilevi la possibile interferenza di talune fasce di rispetto con le previsioni di piano, ad esempio per l'area AR PdC e per l'AR TR ID di Pian dei Manzi.*	E' stato esteso il perimetro del settore 1* di rispetto dell'ambito fluviale fino al limite della fascia B, talchè gli interventi previsti dal Piano non sono in contrasto con la disciplina del Piano di Bacino. Inoltre, le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PdB per la fascia B e C sono richiamate all'interno dell'art. 92.1 delle Norme di Conformità per i settori 5 e 6 dalle stesse interessati.
40	<u>Aspetti geologici</u> *In aggiunta a quanto riportato nella parte generale del presente paragrafo, si rileva che non è stata redatta la carta delle microzone omogenee (carta di microzonazione sismica di 1° livello) ai sensi di quanto disposto dalla DGR 471/2010. Si rileva, inoltre, quanto segue:*	Gli studi geologici a supporto del PUC di Coreglia Ligure sono stati corredati della "Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica" (Tav. 6) così come richiesto dalle DGR n. 471/2010 e n. 714/2011, emanate in tempi successivi alla preparazione dei precedenti studi.
41	*<u>Carta geologica</u>: il territorio comunale è stato recentemente interessato da approfondimenti conoscitivi di carattere geologico realizzati successivamente alla pianificazione di bacino (Progetto CGR Foglio Recco-Chiavari). Il raffronto fra tale rilievo e la carta geologica del PUC evidenzia alcune significative differenze relativamente al contatto fra la formazione del Flysch di M. Antola e le Ardesie di M. Verzi. Tali differenze potrebbero risultare significative soprattutto in relazione alla elaborazione della carta di microzonazione sismica di 1° livello;* *<u>Carta geomorfologica</u>: il quadro della franosità riprende e integra quello del PdB. Pur rilevando, quindi, la presenza di tutte le frane di PdB, che le classifica tutte "quiescenti", tuttavia, si osserva che, nella gran parte dei casi, esse vengono riperimetrate e racchiuse in fenomeni più estesi che vengono, però, classificati "relitti". Si segnala, inoltre, che nell'areale di Cà da Basso la banca dati dei fenomeni franosi (IFFI) individua 2 fenomeni franosi, di cui uno attivo.* *<u>Carta di zonizzazione geologica</u>: quest'elaborato deriva dalla sintesi delle informazioni derivanti dai precedenti tematismi e non tiene, invece, conto degli aspetti inerenti l'acclività dei versanti. Si rileva, inoltre, che la perimetrazione delle frane di PdB viene qui ripresa pedissequamente, diffomemente*	Nel livello definitivo degli studi geologici a supporto del PUC di Coreglia sono state eseguite le seguenti modifiche e integrazioni richieste: - Carta geologica (Tav. 1): è stata aggiornata sulla base della cartografia ufficiale CARG Foglio Chiavari-Recco; - Carta geomorfologica (Tav. 2): in quadro della franosità è stato omogeneizzato con quanto riportato nella Carta di zonizzazione geologica. Le frane classificate quiescenti del PdB sono state riportate "*tal quali*" ed integrate con le frane rilevate, ritenute tutte ascrivibili alla categoria inattiva-relitta, ossia innescate in un contesto morfo-climatico differente da quello attuale. Sono

	da quanto riportato nell'elaborato geomorfologico. Tali frane vengono inquadrate, in genere, in classe C2 (a suscettività d'uso limitata). Si osserva, infine, che la Fq di PdB presso loc. Canevale è inquadrata in classe C1, assieme alle frane relitte di PUC.
	<u>Norme geologiche:</u> tutti i riferimenti al DM 11.03.88 non risultano aggiornati alla nuova normativa vigente (Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC). Le norme relative alle zone D (suscettività d'uso molto limitata o interdetta) sono articolate in 2 sottoclassi D1 – fenomeni di pericolosità naturale e D2 – fenomeni di impatto sulle georisorse. Si rileva, tuttavia, che la carta geomorfologica non denota la presenza di frane attive da ascrivere alla sottoclasse D1, mentre segnala la presenza di numerose discariche di materiali di cava, da classificare D2. Si segnala che la carta di zonizzazione riporta esclusivamente aree in classe D1, peraltro coincidenti con le discariche di cava. Le norme di PdB relative, soprattutto, alle fasce inondabili, alle distanze dai corsi d'acqua ed alle aree ad alta suscettività al dissesto vengono solo elencate all'art. 29.
	
	Prescrizioni:
	- fra gli elaborati di base deve comparire la carta di microzonazione sismica di 1° livello ai sensi di quanto disposto dalla DGR 471/2010, tale elaborato dovrà essere basato, fra l'altro, anche sugli esiti della raccolta delle risultanze delle indagini geognostiche reperite, la cui localizzazione dovrà essere riportata in carta;
	- la carta geologica deve essere riconsiderata alla luce dei rilievi CARG disponibili per il territorio comunale, consultabili tramite il portale cartografico del sito internet regionale. Qualora i rilievi eseguiti inducano a discostarsi sensibilmente dai rilievi CARG, tali valutazioni dovranno essere adeguatamente motivate e supportate nella relazione illustrativa;
	- il quadro della franosità riportato nella carta geomorfologica deve essere omogeneizzato con quanto riportato nella carta di zonizzazione geologica. In proposito alla coerenza di tale strato informativo con quanto riportato nel Piano di Bacino, si richiama che gli studi geologici a corredo di un PUC potrebbero rappresentare un maggior dettaglio oltreché un aggiornamento rispetto agli elaborati di Piano di Bacino. Pertanto, ove fosse ritenuta necessaria una revisione di tali cartografie, con particolare riferimento alla perimetrazione ed allo stato di attività delle frane, si evidenzia l'opportunità di proporre eventuali varianti con le procedure individuate dalla LR 58/09, supportate da idonea documentazione, come prescritta dalla DGR 265/10. Si rileva, inoltre, l'opportunità di verificare la presenza dei fenomeni franosi individuati nell'ambito della banca dati IFFI nella zona di Cà di Basso e non ripresi dal PUC;
	- Le norme geologiche dovranno essere modificate e integrate per i seguenti aspetti:
	  - aggiornare tutti i riferimenti al DM 11.03.88 alla nuova normativa vigente (Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC);
	  - nell'ambito delle norme relative alle zone D verificare la corretta assegnazione alle sottoclassi D1 o D2 degli areali individuati come discariche di materiale di cava nella carta geomorfologica.
	  - integrare l'art. 29, riportando per esteso quanto disposto dai regimi normativi del Piano di Bacino del T. Lavagna relativamente alle fasce inondabili, alle distanze dai corsi d'acqua ed alle aree ad alta suscettività al dissesto.
	  - <u>Rivedere la carta degli ambiti di conservazione e riqualificazione evidenziando chiaramente</u>
		state inoltre riportate le frane segnalate in IFFI nell'area di Cà da Basso.
		- Carta idrogeologica (Tav. 3): è stata rivista secondo le indicazioni contenute nella Legenda per la Carta Idrogeologica d'Italia.
		- Carta dell'acclività (Tav. 4, nuova): è stata redatta sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio e tenuto conto dei criteri per gli studi di microzonazione. Sono state individuate tre classi di acclività: inferiore a 15°, tra 15° e 30°, oltre 30°.
		- Carta litotecnica (Tav. 5, nuova): è stata redatta sulla base della revisione critica dei dati litostratigrafici disponibili reperiti da indagini di carattere geognostico, geotecnico e geofisico realizzati sul territorio comunale e dalla bibliografia. Sulla base del differente comportamento fisico meccanico dei terreni e degli ammassi rocciosi sono state definite diverse unità litostratigrafiche.
		- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Tav. 6, nuova): è stata redatta ai sensi della DGR 471/2010 sulla base degli elaborati di analisi prodotti (carta geologica, geomorfologica, dell'acclività e litotecnica) ed evidenzia le situazioni morfostratigrafiche suscettibili di fenomeni di amplificazione rispetto al moto sismico di riferimento o di instabilità che si possono attivare a seguito degli eventi sismici. Sono state distinte 11 microzone, suddivise in 3 classi (zone A "stabili", zone B "stabili suscettibili di amplificazioni locali", zone C "instabili")
		- Carta di zonizzazione (Tav. 7, ex Tav. 4): è stata rivista e aggiornata sulla base delle considerazioni di tipo geologico, geomorfologico, idrogeologico, litotecnico e sismico.
		Per quanto attiene ai riferimenti normativi, sono stati inseriti tutti gli aggiornamenti relativi a:
		- DM 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relative circolari
		- recenti regimi normativi del Piano di Bacino del T. Lavagna relativamente alle fasce inondabili,

	le porzioni degli ambiti nei quali sia ammessa la possibilità di nuova costruzione ricadenti in frane quiescenti o in fascia inondabile cinquantennale e duecentennale, nonché quelle interessate dai vincoli di distanza dai corsi d'acqua e dalle relative fasce di rispetto; - rivedere le norme di conformità per gli ambiti di riqualificazione, avendo cura di verificare caso per caso l'interazione fra le previsioni di PUC ed i regimi normativi di Piano di Bacino, che devono essere riportati per esteso. Relativamente alle porzioni di ambito di cui al precedente punto le norme dovranno riportare chiaramente che, in conformità a quanto disposto dai criteri regionali di cui alla DGR 357/01, in tali areali non è ammessa la nuova edificazione e che queste superfici, tuttavia, possono essere conteggiate per il calcolo dell'Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I.). Inoltre, per quanto attiene il fatto che buona parte degli ambiti di riqualificazione dell'areale di Coreglia L. ricadono in aree a suscettività d'uso limitata, ove non sia plausibile una revisione della localizzazione di tali ambiti in areali meno critici, si rileva la necessità di integrare le disposizioni normative, dando conto delle problematiche geologiche esistenti e richiamando espressamente le prescrizioni imposte dalle norme geologiche.	alle distanze dai corsi d'acqua ed alle aree ad alta suscettività al dissesto, ai sensi del DGR 825/2011
42	Cave e discariche Il PUC ha da un lato ha recepito i contenuti dell'art. 2 della l.r. 12/1979, mentre dall'altro ha inserito con l'art. 94.1 delle norme di conformità del PUC, una procedura urbanistico-edilizia non prevista dalla vigente normativa regionale. *Si ritiene pertanto che l'art. 94.1 sia da modificare stralciando il riferimento a tale procedura, mentre le problematiche e le criticità evidenziate potranno essere riportate anche nelle osservazioni che il comune può rendere ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/2001, nell'ambito delle singole istruttorie relative all'approvazione dei programmi di coltivazione.* Prescrizione: – Il Modificare l'art. 94.1 delle norme di conformità stralciando il riferimento alla procedura urbanistico-edilizia relativa al progetto unitario di urbanizzazione d'ambito	E' stato modificato l'art. 94.1 delle norme di conformità stralciando il riferimento alla procedura urbanistico-edilizia relativa al progetto unitario di urbanizzazione d'ambito.
43	Energia L'articolo 108 delle norme di conformità prevede che sia sempre consentita in tutti gli ambiti l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento dell'acqua sanitaria quali impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici e mini eolici, impianti mini-idro, sistemi di microgenerazione provenienti dalla combustione di materiali non di origine petrolifera, riciclabili e di provenienza locale quali biomasse prodotte da processi agricoli, cippato, pellets, scarti della lavorazione del legno esistenti a livello locale o biogas e reti di teleriscaldamento per servire più unità edilizie "in relazione alla sensibilità ambientale del territorio di cui alle DGR 966/2002, DGR n. 551/2008, DCR n. 3/2009, DGR n. 183/2008" *Tale previsione deve essere adeguata alle disposizioni ed alle linee di indirizzo vigenti in materia di rinnovabili (e relativi aggiornamenti), e puntualizzata in relazione alla sensibilità ambientale del territorio; la collocazione di ogni tipo di impianto in ogni tipo di ambito del Comune infatti può non rispondere agli indirizzi citati, che prevedono ad esempio la non ammissibilità della collocazione di impianti fotovoltaici a terra se non per autoproduzione (<20 kW) o industriali (>20 kW) solo quale attività funzionale o integrativa all'attività agricola; per l'eolico deve essere specificata l'ammissibilità di pala singola commisurata all'autoproduzione mentre per la produzione di energia idroelettrica e da*	Sono state adeguate le norme di conformità, in particolare l'art. 108 con le disposizioni e le linee di indirizzo vigenti in materia di rinnovabili: DGR 966/2002, DGR n. 551/2008, DCR n. 3/2009, DGR n. 183/2008 e con le disposizioni della legge regionale 22 del 29 maggio 2007 "Norme in materia di energia" circa il rendimento energetico degli edifici.

	biomassa occorre riferirsi nello specifico alle condizioni di ammissibilità individuate dalla citate delibere (DGR 183/2008; DGR 551/2008). *E' necessario inoltre che nel piano trovino completa applicazione le disposizioni della legge regionale 22 del 29 maggio 2007 "Norme in materia di energia" circa il rendimento energetico degli edifici e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (in particolare articoli 26 e 27), tra cui ad esempio il raggiungimento del 50% del fabbisogno di acqua calda con impianti solari termici (e non il 30% come indicato nell'art.108 delle norme di conformità) e per tutte le nuove costruzioni. Si ritiene che i requisiti elencati nell'articolo 108 per massimizzare il rendimento energetico delle costruzioni e le prestazioni dell'involucro edilizio dovrebbero essere riferiti chiaramente a tutte le nuove costruzioni.* Prescrizioni: - la relativa norma deve essere adeguata alle disposizioni ed alle linee di indirizzo vigenti in materia di rinnovabili (e relativi aggiornamenti), e puntualizzata in relazione alla sensibilità ambientale del territorio, come meglio specificato in istruttoria; - E' necessario inoltre che nel piano trovino completa applicazione le disposizioni della legge regionale 22 del 29 maggio 2007 "Norme in materia di energia" circa il rendimento energetico degli edifici e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (in particolare articoli 26 e 27), tra cui ad esempio il raggiungimento del 50% del fabbisogno di acqua calda con impianti solari termici (e non il 30% come indicato nell'art.108 delle norme di conformità) e per tutte le nuove costruzioni. I requisiti elencati nell'articolo 108 per massimizzare il rendimento energetico delle costruzioni e le prestazioni dell'involucro edilizio dovrebbero essere riferiti chiaramente a tutte le nuove costruzioni.	
44	<u>Flora, fauna, biodiversità, parchi e aree protette</u>	
	.... Si rammenta infatti che il torrente Lavagna è un corridoio ecologico appartenente alla REL, pertanto meritevole di particolare tutela. *Per tale motivo lo stesso Parco Fluviale dovrà essere strutturato in modo da garantirne la salvaguardia. Affinché ciò si verifichi è necessario che le attività sportive e ricreative previste (percorsi ippici, aree pic-nic, ecc.) abbiano una collocazione equilibrata all'interno di un'area verde adeguatamente dimensionata e caratterizzata dagli stessi popolamenti vegetali presenti nelle aree limitrofe perifluviali. La pista ciclabile dovrà correre ad una distanza congrua dall'alveo, in modo da non arrecare disturbo alle specie animali idrofile e da non sottrarre superficie allo sviluppo vegetazionale. Una certa attenzione dovrà essere dedicata anche alla gestione dei rifiuti ed alla predisposizione di meccanismi e controlli finalizzati al massimo contenimento di specie invasive, alloctone e ruderali. E' opportuno inoltre che il settore 1* abbia continuità lineare lungo il Lavagna per tutto l'ambito* Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che il Fossato di Coreglia, che si getta nel Lavagna in corrispondenza proprio della Piana di Coreglia (settore 3 – destinazione produttiva/artigianale), è anch'esso corridoio fluviale nell'ambito della REL, oltre ad essere "Corso d'acqua importante per la biodiversità" e riportare le segnalazioni puntuali di specie tutelate dalla direttiva Habitat quali Speleomantes strinatii e Rana italica. *Pertanto, nell'attuazione delle attività previste nell'area non dovranno essere trascurate le suddette segnalazioni e si dovranno prevedere gli accorgimenti idonei ad evitare impatti sugli ambienti fluviali*. Questa indicazione è valida per tutte le attività produttive/artigianali e turistiche/residenziali che si insedieranno nell'area della Piana di Coreglia.	Vedi punto 33; si evidenzia che lo SOU della Piana di Coreglia recepisce il progetto della pista ciclabile promosso dalla fu Comunità Montana Fontanabuona e già approvato, il cui tracciato corre prevalentemente lungo la viabilità interna di attraversamento della Piana.

	Per ciò che concerne il nucleo di Coreglia Capoluogo, a cui si sovrappone la tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti descritta sopra (elemento della REL), poiché le previsioni edificatorie sono piuttosto consistenti *è opportuno subordinare i nuovi interventi al mantenimento di quei caratteri che conferiscono a quest'area l'attuale ruolo ecologico* (mantenimento di piccole superfici destinate ad orto, composizione dei giardini privati che privilegi le essenze locali ed appetibili all'avifauna, divieto di utilizzare specie alloctone invasive, imposizione di tipologie edilizie contenute e idonee ad "ospitare" animali tipicamente rurali come pipistrelli, rondini ecc., gestione delle aree verdi comuni che contempli la creazione di zone con vegetazione naturale e piccole macchie arborate, uso di luci a bassa emissione di UV, ecc.). Le stesse indicazioni possono essere estese alla Piana dei Manzi, con l'ulteriore attenzione al mantenimento di un'adeguata zona filtro per la presenza del limitrofo torrente Lavagna In merito alle disposizioni specifiche comprese nelle Norme di Attuazione art. 107 bis "Disposizioni per gli interventi ricadenti all'interno della Rete Ecologica Regionale": con riferimento all'effetto barriera, *le modalità di realizzazione dei passaggi alternativi per la fauna dovranno essere definiti caso per caso in funzione delle specie interessate (non necessariamente dovrà trattarsi di sottopassi a tunnel con elementi ad invito); lo stesso dicasi per le modalità di progettazione e cantierizzazione degli interventi edilizi, che non dovranno tenere conto delle sole incidenze sull'avifauna, bensì su tutte le specie floro-faunistiche e sugli habitat di volta in volta presenti, nonché sull'equilibrio ecologico dell'area nel suo complesso.* *Prescrizioni:* - Salvaguardare il più possibile la dimensione attuale del sistema agrario delle piane alluvionali presenti nel territorio comunale (Piana dei Manzi e Piana di Coreglia), - estendere maggiormente la fascia a Parco Fluviale (settore 1*), come illustrato nelle indicazioni specifiche per l'ambito di Coreglia, allo scopo di creare un cordone vegetazionale con funzione di filtro adeguatamente dimensionato, corredandolo con idonee norme per la salvaguardia. Percorsi ippici, aree pic-nic, pista ciclabile, ecc. dovranno essere collocati a distanza congrua dall'alveo (in modo da non arrecare disturbo alle specie animali idrofile e da non sottrarre superficie allo sviluppo vegetazionale) ed essere opportunamente dimensionati - Per ciò che concerne il nucleo di Coreglia Capoluogo, è opportuno subordinare i nuovi interventi al mantenimento di quei caratteri che conferiscono a quest'area l'attuale ruolo ecologico (piccole superfici destinate ad orto, composizione dei giardini privati con essenze locali ed appetibili all'avifauna, divieto di utilizzare specie alloctone invasive, imposizione di tipologie edilizie contenute e idonee ad "ospitare" animali tipicamente rurali come pipistrelli, rondini ecc., gestione delle aree verdi comuni che contempli la creazione di zone con vegetazione naturale e piccole macchie arborate, uso di luci a bassa emissione di UV, ecc.). - Le stesse indicazioni possono essere estese alla Piana dei Manzi, con l'ulteriore attenzione al mantenimento di un'adeguata zona filtro per la presenza del limitrofo torrente Lavagna - In merito alle disposizioni specifiche comprese nelle Norme di Attuazione art. 107 bis "Disposizioni per gli interventi ricadenti all'interno della Rete Ecologica Regionale": con riferimento all'effetto barriera, le modalità di realizzazione dei passaggi alternativi per la fauna dovranno essere definiti caso per caso in funzione delle specie interessate (non	A garanzia del mantenimento della valenza agraria che ancora si riconosce in Coreglia Ligure e che lo stesso PUC incentiva sia nel fondovalle che lungo i versanti, è stato integrato l'art. 46 relativo ai manufatti rurali subordinandone la realizzazione alla presenza di "aree esterne", sistemate per l'impianto di attività agricole per autoconsumo. Tale articolo integra la disciplina delle " aree scoperte e nuove costruzioni di pertinenza" disciplinate nei diversi ambiti da specifici articoli. Inoltre, con riferimento a Pian dei Manzi l'art. 91.3.3 delle Norme di Conformità stabilisce che la localizzazione delle nuove costruzioni deve essere contenuta entro una distanza massima pari a 60 m dal perimetro esterno del limitrofo Ambito ARO TE proprio al fine di salvaguardare il sistema agrario. Infine per quanto attiene Pian di Coreglia è stata introdotta all'art. 92.7 una specifica disciplina per incentivare l'agricoltura serricola già presente. La normativa dei settori 1 e 1* è stata integrata e specificata con apposite indicazioni in conformità all'osservazione. La fascia di rispetto fluviale è stata inoltre estesa su tutto il territorio comunale. L'ambito del Fossato di Coreglia è stato inserito nel settore 1 (vedi anche punto 33). E' stato integrato l'art. 107bis come richiesto.

	necessariamente dovrà trattarsi di sottopassi a tunnel con elementi ad invito); lo stesso dicasi per le modalità di progettazione e cantierizzazione degli interventi edilizi, che non dovranno tenere conto delle sole incidenze sull'avifauna, bensì su tutte le specie floro-faunistiche e sugli habitat di volta in volta presenti, nonché sull'equilibrio ecologico dell'area nel suo complesso.	
45	Rifiuti In base a quanto riportato nel rapporto preliminare i rifiuti del comune di Coreglia Ligure vengono conferiti presso l'impianto di smaltimento di Rio Marsiglia nei comuni di Uscio e Tribogna la cui capacità residua individuata a fine 2009 è pari a 96.000 mc; nel RP si stima la nuova produzione di rifiuti legata all'attuazione del piano nell'arco di 10 anni in 15.295 mc. Si indica inoltre la presenza di due siti per la raccolta differenziata a Pian dei Manzi e a Pian di Coreglia *non è ben chiaro cosa si intende per "sito per la raccolta differenziata" e quali tipologie di rifiuti vengano ad esso conferiti. Da quanto risulta all'ufficio regionale competente infatti nel territorio del Comune di Coreglia Ligure non sono presenti impianti di smaltimento finale e/o recupero rifiuti urbani e speciali*. La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani come da DGR n°75/2010 è risultata essere nell'anno 2009 del 24,64%. Il Piano dei rifiuti della Provincia di Genova prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio di 800 t/anno da localizzare nei comuni più piccoli. *Il Piano urbanistico comunale non affronta, per quanto di competenza, l'obiettivo del potenziamento della raccolta differenziata.* Prescrizioni: - chiarire cosa si intende per siti per la raccolta differenziata -citati nel rapporto preliminare come presenti a Pian dei Manzi e a Pian di Coreglia- e circa le tipologie di rifiuti ad essi conferiti; affrontare nel piano, per quanto di competenza, l'obiettivo del potenziamento della raccolta differenziata.	Nel Rapporto Preliminare sono state specificate le caratteristiche dei siti per la raccolta differenziata, il cui potenziamento è perseguito dal Piano; le Norme di Conformità, infatti, annoverano gli impianti per la raccolta differenziata tra i servizi pubblici di cui all'art. 62, che sono ammessi in tutto il territorio comunale
46	Elettromagnetismo … *Pur essendo presente nel rapporto Preliminare l'analisi di massima delle interferenze con gli elettrodotti il piano non ha acquisito le relative fasce di rispetto (DPCM 08 luglio 2003 e DM 29/05/2008). Risulta quindi necessario acquisire tali fasce ed approfondire la loro relazione con le previsioni di piano, allo scopo di risolvere le eventuali interferenze, esplicitando la norma relativa in tal senso (art. 86).* Prescrizioni: - acquisizione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ed approfondimento della loro relazione con le previsioni di piano, allo scopo di risolvere le eventuali interferenze, esplicitando la norma relativa in tal senso (art. 86).	Sono state acquisite le fasce di rispetto dagli elettrodotti Enel che risultano pari a 6 m. Dalla sovrapposizione delle fasce con la Struttura risultano parzialmente interessati gli ambiti AR TR IS e AC TNI. La disciplina di inedificabilità delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai DPCM 08 luglio 2003 e DM 29/05/2008 è stata indicata all'art. 86 delle Norme di conformità.
47	Nella Piana di Coreglia allo stato attuale coesistono insediamenti residenziali ed artigianali, le previsioni del PUC confermano questa commistione; *è opportuno verificarne la compatibilità dal punto di vista acustico, il tema non è affrontato nel dettaglio.*	Vedi punto 33
48	Paesaggio e vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici *La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria rileva come il territorio presenti un patrimonio edilizio di pregio di valenza storica e paesistica riconducibile a testimonianze*	Vedi punto 4

	identitarie di architettura rurale e nuclei storici in stato di abbandono il cui recupero con tecniche ed uso di materiali tradizionali dovrà essere un obiettivo prioritario della disciplina paesistica puntuale. Evidenzia l'opportunità di avviare un censimento di tale patrimonio in sede di redazione del PUC definitivo e di individuare normative d'uso che disincentivino l'abbattimento e la trasformazione di tali manufatti puntando sul recupero anche mediante misure sostanziali di premialità volumetrica. Per l'analisi dettagliata ed esaustiva dei rapporti del Piano in esame con il PTCP si rimanda comunque all'istruttoria regionale di parte urbanistica di cui all'art. 39 della l.r. n. 36/97.	
49	<u>Monitoraggio</u> *La scelta degli indicatori dovrebbe avvenire a valle dell'individuazione di obiettivi di sostenibilità collegati alle azioni di piano, e dell'analisi dei probabili impatti ambientali, partendo da valori di riferimento che descrivono lo stato attuale delle dinamiche che si vuole monitorare. Gli indicatori proposti talvolta sono disgiunti dagli elementi di significatività del piano (es. "Incremento quantità CO, NO2, SO2, Polveri presenti nell'aria" in quanto la qualità dell'aria non risulta essere un aspetto ambientale significativo, non presenta aspetti di criticità e non vi sono previsioni nel piano tali da far pensare a variazioni significative e "Mc di rifiuti prodotti dai nuovi abitanti insediati in aggiunta agli esistenti" poiché secondo quanto riportato nel rapporto preliminare la produzione di rifiuti aggiuntiva è debitamente supportata dalla capacità residua esistente); in altri casi risultano poco efficaci (es l'indicatore "n. di nuovi impianti di depurazione degli scarichi fognari" pare meno efficace in quanto assicurare il collettamento/depurazione dei reflui fognari è obbligo di legge; l'aspetto ambientale relativo dovrebbe essere letto in termini di "efficienza depurativa" ovvero attraverso la qualità dei corpi idrici superficiali per la quale è stato previsto già un indicatore apposito) o da precisare.* *Risultano da precisare i seguenti indicatori:* - *Mq di suolo naturale impermeabilizzato - dalla soglia di riferimento che è stata individuata si desume che l'indicatore si intenda calcolato per ciascun lotto di edificazione; potrebbe essere interessante considerare invece il dato complessivo della superficie impermeabilizzata a livello comunale ad oggi, e monitorarne l'evoluzione nel tempo, fermo restando l'obiettivo della sua riduzione nel tempo.* - *Decremento delle popolazioni di specie protette presenti sul territorio: l'indicatore è in linea teorica interessante in quanto la presenza di determinate specie è legata ad es. anche alla presenza di habitat seminaturali correlati all'attività agricola estensiva. Per dare un senso concreto occorrerebbe però precisare quali specie si intende monitorare, chi le monitorerà, con quali risorse ed i valori di riferimento allo stato iniziale.* - *Presenza di sostanze inquinanti nell'acqua (IBE) – analogamente a quanto rilevato per l'indicatore precedente, specificare chi lo monitorerà, dove e con quali risorse* *Si propone infine di considerare quali indicatori aggiuntivi che rendano conto dell'efficacia del piano nel rendere attrattivo il territorio per i residenti:* - *<u>Variazione della popolazione residente</u>* - *<u>Variazione degli abitanti non residenti (seconde case, stagionali)</u>* - *<u>Variazione nella disponibilità di ricettività turistica - agrituristica</u>* - *<u>Efficacia delle convenzioni di presidio: verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di presidio e della loro efficacia in termini qualitativi</u> - L'indicatore consiste in*	Nel Rapporto Preliminare al fine del monitoraggio degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente sono stati individuati ulteriori indicatori, distinguendo in indicatori di pressione e indicatori di risposta. Tra gli indicatori di pressione sono stati eliminati quelli meno rappresentativi degli aspetti ambientali del Comune di Coreglia Ligure e quelli per i quali non è possibile reperire risorse economiche per garantire l'effettivo monitoraggio (specie protette); sono stati indicati degli indicatori aggiuntivi che rendono conto dell'efficacia del piano nel rendere attrattivo il territorio per i residenti e anche con riferimento alla ricettività turistica, oltreché alle azioni di presidio. Con riferimento al suolo impermeabilizzato non è stato possibile reperire un dato affidabile riferibile all'intero territorio comunale. Le attività di monitoraggio e di controllo sono svolte dalla Conferenza di Piano i cui compiti sono disciplinati all'art.64 delle Norme, mentre su alcuni indicatori di pressione (es qualità dei corpi idrici) il monitoraggio è effettuato dall'Arpal su richiesta della Provincia di Genova in relazione all'aggiornamento periodico della carta ittica (5 anni).

	una lettura di sintesi a scala comunale dei risultati dell'attività di controllo sulle convenzioni di presidio effettuate dal comune tenendo conto in particolare: - *del numero delle verifiche effettuate,* - *degli esiti delle verifiche rispetto alla effettiva attuazione degli interventi previsti in convenzione e rispetto alla loro efficacia almeno in termini qualitativi* *La scelta degli indicatori dovrà essere perfezionata nel senso di una descrizione più efficace degli aspetti ambientali significativi nell'ambito del progetto definitivo di piano. Devono inoltre essere individuate responsabilità, risorse e modalità operative monitoraggio.* Prescrizioni: - la scelta degli indicatori dovrà essere perfezionata nel senso di una descrizione più efficace degli aspetti ambientali significativi nell'ambito del progetto definitivo di piano come indicato in relazione. Devono inoltre essere individuate responsabilità, risorse e modalità operative monitoraggio.	

Osservazioni dei privati ai sensi dell'art. 38 c. 2, lett. d) della L.R.36/1997	Determinazioni comunali ai sensi dell'art.40 c.1 lett.a) della L.R. 36/1997
Ufficio tecnico comunale chiede modifiche ai seguenti artt.: 1) Art 46 2) Art.49 3) Art 88 4) Art. 89 5) Art. 91 6) Copertura produttivi 7) Viabilità 8) Pannelli fotovoltaici non in copertura edifici Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'art 79	– Accoglibile con riferimento a: – punti 1, 2, 6: le proposte sono volte alla maggiore precisazione della normativa del Piano – punto 5: in quanto trattasi di episodi isolati – punto 7: a maggior precisazione è stato modificato l'art.98 – Non accoglibile con riferimento a: – punti 3, 4: si ritiene necessario salvaguardare nei nuclei edificati l'uso dei materiali tradizionali e l'immagine complessiva avente valore paesistico – punto 8: l'installazione di pannelli fotovoltaici su terreni è regolamentata all'art. 108 che richiama le linee guida regionali emesse al riguardo. Con riferimento all'art. 79 si chiarisce che la disciplina è stata così formulata per semplificare le modalità di computo relative alle aree non cedute.
Lavezzo Eugenio e Lavezzo Elisabetta rilevano in generale che il Piano non pare favorire lo sviluppo agricolo del territorio. Con riferimento specifico alla frazione di Pian di Coreglia chiedono di mantenere inalterata la destinazione agricola dei mappali di proprietà folgio 6 nn.173, 74, 170, 73, limitando la destinazione produttiva, o, quantomeno, di consentire in tali aree la realizzazione di manufatti e impianti a supporto dell'attività agricola, quali serre.	Parzialmente accoglibile: la normativa del settore 5 è stata integrata ammettendo e disciplinando la destinazione agricolo-produttiva.
Andrea Pagani con riferimento alla frazione Pian di Coreglia in cui è comproprietario di alcuni terreni (foglio 6, mappali 20, 22, 23, 30, 38, 87, 156, 327, 759) chiede: - una maggiore percentuale di ampliamento per motivi igienico sanitari e funzionali rispetto al 10% della S.A. attualmente previsto - l'inserimento della destinazione abitativa tra quelle ammesse negli interventi edilizi del Settore 3	Accoglibile: l'ampliamento igienico sanitario è stato quantificato, in conformità alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 16/2008, nel 20% del volume geometrico; la destinazione residenziale è stata ammessa nel settore 3, in quanto effettivamente esistente allo stato attuale.
Peirano Paola, Anna, Giovanni e Marino con riferimento ai settori 3, 4 e 4* dell'ambito AR PDC della Piana di Coreglia, in cui insistono terreni di proprietà, chiedono che l'I.U.I. sia innalzato a 0,035 mq/mq in analogia ai settori 5 e 6; chiedono inoltre "per i metri di terreno costituenti la strada carrabile siano considerati e conteggiati come valore di onere urbanistico".	Non accoglibile: i settori 3, 4 e 4* sono ricompresi, diversamente dai settori 5 e 6, dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico all'interno di un ambito IS MA (Insediamenti Sparsi in Regime di Mantenimento) che consente solo limitate integrazioni dell'assetto insediativo. Le modalità di realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione sono regolamentate dalla L.R. 25/1995.

Lagomarsino Carlo e Sanguineti Mirella con riferimento ai terreni di proprietà, siti a margine della Piana di Coreglia (foglio 10, mappali 4, 7, 8, 10, 11, 6 e foglio 6, mappali 81e 98) chiedono che gli stessi vengano inseriti in zona agricola con indice edificatorio 0,03 mc/mq; sottolineano che i terreni sono in buona parte pianeggianti, in parte inseriti in ambito IS MA. Gli stessi vorrebbero in particolare costruire un fabbricato abitativo legato alla produzione di legname.	Parzialmente accoglibile: si prende atto della richiesta e della apprezzabile volontà di presidiare il territorio in un ambito in parte già infrastrutturato (mappale 81 già accessibile da viabilità sterrata) anche in termini di fognature e depurazione. Considerato inoltre che parte delle aree di proprietà sono classificate IS MO B dal PTCP, che ammette interventi di nuova edificazione, si riduce il settore 1 Est, pur mantenendo una fascia lungo fiume soggetta alla disciplina del settore 1* per garantire continuità al corridoio ecologico (retino blu quadrettato, vedi punto 33); le aree in riduzione vengono inserite in ambito AR TR IS, opportunamente raccordato all'areale esistente, ove si consente la nuova edificazione residenziale con finalità di presidio, ad esclusione dei territori classificati come ANI MA (art. 91.3).
Lagomarsino Giuseppe formula diverse richieste: 1. costruzione abitazioni economiche per giovani 2. costruzione case prefabbricate 3. scale esterne per nuove abitazioni e ristrutturazioni 4. terreno privato utilizzato per opere pubbliche considerato come oneri per future costruzioni edilizie 5. regolamentare tempi di utilizzo, distanze pericoli di incendio per piante alto fusto e vivai 6. strade carrabili di accesso ad abitazioni da ristrutturare 7. materiali alternativi per tetti facciate infissi laterizi.. 8. arginature scarpate a monte del ponte di Canevale per passaggio mezzi agricoli 9. mantenere destinazione artigianale nella zona a valle del ponte di Coreglia 10. regole per le case in abbandono e pericolanti 11. tempi certi per pratiche edilizie 12. locali tecnici cabine elettriche forni legnaie all'esterno degli edifici 13. flessibilità per caratteristiche costruttive esterne e interne 14. agevolazioni per proprietari di edifici indivisi	Con riferimento alle richieste formulate: 1. non pertinente: argomento regolamentato dalla L.R. 38/2007 2. non pertinente: il Piano disciplina l'esito tipologico delle nuove costruzioni senza entrare nel merito della tecnologia costruttiva da utilizzarsi 3. non accoglibile per incongruità tipologica 4. argomento già disciplinato dall'art. 78 delle Norme di Conformità (perequazione urbanistica) 5. non pertinente alla disciplina urbanistica 6. argomento già disciplinato dall'art. 98 – Viabilità privata – punto2 7. parzialmente accoglibile con riguardo alle coperture nei termini di cui all'osservazione n.1; le restanti osservazioni non sono accoglibili per incongruità tipologica 8. argomento già disciplinato dal settore 1* dell'ambito AR PdC e dalla normativa di settore 9. non accoglibile in quanto in contrasto con i pareri regionali e provinciali e con gli obiettivi del PUC con riferimento al mantenimento della valenza agraria di Pian dei Manzi 10. non pertinente con riferimento agli edifici pericolanti, in quanto di competenza del Sindaco; il recupero dei manufatti in abbandono è già disciplinato dal PUC con riferimento agli interventi sull'esistente 11. non pertinente in quanto già disciplinato dalla L.R. 16/2008 12. argomento già disciplinato dagli artt. 45 e 46 13. non accoglibile nei termini proposti (non circostanziata) in quanto il PUC deve per legge stabilire la disciplina paesistica di livello puntuale 14. non pertinente alla disciplina urbanistica